



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

202^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 5 marzo 2014

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 7-72

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 73-85

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 87-125

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 7
CROSIO (LN-Aut)	7

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	8
--	---

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(10) MANCONI ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(362) CASSON ed altri. – *Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

(388) BARANI. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(849) BUCCARELLA ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(874) TORRISI. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano:*

CASSON (PD)	8, 17, 26 e passim
CALIENDO (FI-PdL XVII)	10, 16, 19 e passim
BUCCARELLA (M5S)	11
GIOVANARDI (NCD)	11
D'ASCOLA (NCD), relatore	13, 17, 20 e passim
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	14, 20, 22 e passim
MONTEVECCHI (M5S)	14, 19, 20 e passim

STEFANI (LN-Aut)	Pag. 20
LUMIA (PD)	24
MALAN (FI-PdL XVII)	25
PALMA (FI-PdL XVII)	26
DE CRISTOFARO (Misto-SEL)	27
DALLA ZUANNA (SCpI)	31
ROMANO (PI)	32
BARANI (GAL)	33
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	35, 36

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 14, 15, 16 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) 27

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	36
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874:

STEFANI (LN-Aut)	36, 37
DE CRISTOFARO (Misto-SEL)	38
GIOVANARDI (NCD)	40
BUCCARELLA (M5S)	41, 42
CALIENDO (FI-PdL XVII)	43
CASSON (PD)	44, 45
PALMA (FI-PdL XVII)	46
MARTON (M5S)	47

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 47

Discussione:

(116) PALMA. – *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. – *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

(296) BARANI. – <i>Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati</i> (394) CASSON ed altri. – <i>Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali</i> (546) CALIENDO ed altri. – <i>Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica:</i> ZANETTIN (FI-PdL XVII), relatore Pag. 48 CASSON (PD), relatore 50	SULL'APERTURA DI UNA SALA GIOCHI NEL CENTRO DI MILANO RICCHIUTI (PD) Pag. 67 SULLA RIDUZIONE DEI PRESIDI DELLA POLIZIA SUL TERRITORIO RUTA (PD) 68 SULLA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO LACTALIS DI CARAVAGGIO, IN PROVINCIA DI BERGAMO CONSIGLIO (LN-Aut) 68, 69 SUL RUOLO DEL DOTTOR VINCENZO FORTUNATO NELLA VENDITA DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI DELLO STATO ENDRIZZI (M5S) 70 ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 MARZO 2014 71
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI	<i>ALLEGATO A</i>
PRESIDENTE 51 DISEGNI DI LEGGE Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546: CRIMI (M5S) 51, 53 CASSON (PD), relatore 52, 56 DE PETRIS (Misto-SEL) 52 BARANI (GAL) 53, 54, 62 FALANGA (FI-PdL XVII) 54, 56, 58 LUMIA (PD) 55 SANTANGELO (M5S) 56 CAPPELLETTI (M5S) 59 ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII) 60	DISEGNO DI LEGGE N. 10-362-388-395-849-874 Articolo 1 ed emendamenti 73 Articolo 2 ed emendamento 81 Articolo 3 ed emendamenti 82 Articolo 4 ed emendamenti 83 Articolo 5 ed emendamenti 84 Articolo 6 85 <i>ALLEGATO B</i> PARERI Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo unificato del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 e sui relativi emendamenti 87
SUI LAVORI DEL SENATO PRESIDENTE 64, 65 GHEDINI Rita (PD) 64, 65	INTERVENTI Integrazione all'intervento della senatrice Paglini sulla tutela degli animali 88
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI PRESIDENTE 65, 66 PAGLINI (M5S) 65	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 89
SULLE NORME RELATIVE ALL'OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO BLUNDO (M5S) 66	CONGEDI E MISSIONI 107 COMMISSIONI PERMANENTI Variazioni nella composizione 107

DISEGNI DI LEGGEAnnunzio di presentazione *Pag.* 107

Assegnazione 108

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 115

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione 115

MOZIONI E INTERROGAZIONIApposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni *Pag.* 116

Interrogazioni 116

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 118

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea 125

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, penso che la questione su cui lei chiede di intervenire corrisponda alla rettifica che intendo fare io: là dove è stato detto «militare della Lega Nord», si intendeva «militante». Ha facoltà di parlare il senatore Crosio.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, per togliere ogni dubbio a tutti i colleghi, si parla sempre di militanti della Lega, e non di militari. Non stiamo organizzando nessuna guerra civile.

Chiedo di mettere a verbale tale precisazione e di effettuare immediatamente la correzione.

PRESIDENTE. Nel verbale il testo è corretto, senatore Crosio. Si è verificato solo un *qui pro quo*.

Anche il senatore Segretario conferma che nel verbale è scritto «militanti».

Con questa precisazione, il verbale si intende approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(10) MANCONI ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(362) CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale

(388) BARANI. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(849) BUCCARELLA ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(874) TORRISI. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (*ore 16,35*)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.202, che tende a modificare le parole concernenti il delitto di tortura, lì dove si prevede che siano necessari più atti di violenza o di minaccia, ritenendo che

sia sufficiente la previsione della violenza o della minaccia, quindi anche di un solo atto.

Purtroppo, la storia recente e non recente, anche del nostro Paese, ci ha dato contezza di singoli fatti di violenza molti gravi che potevano essere considerati come veri e propri atti di tortura. Mi spiace quasi doverlo ricordare in quest'Aula, perché non è certamente elegante, ma abbiamo avuto modo di assistere, negli anni passati, a atti di violenza che sono consistiti nel fatto d'introdurre un oggetto o un animale all'interno del corpo umano. Ritenere che siano necessari più episodi di questo tipo per aversi il delitto di tortura, mi sembra francamente esagerato.

Mi sembra che proprio esempi di questo tipo siano assolutamente sufficienti per poter imporre una modifica di quello che è il testo approvato dalla Commissione.

Proviamo anche a pensare ad un altro sistema di tortura parimenti utilizzato, che è quello di attaccare un elettrodo in una parte piuttosto che in un'altra del corpo umano. E allora se si tratta di un elettrodo non è tortura, ma se sono due o tre diventa tortura. Francamente, lo trovo assolutamente illogico e fuori da ogni possibilità di comprensione, anche giuridica.

Lo stesso vale per il caso della minaccia. Cosa vuol dire avere più atti di minaccia? Che se la minaccia, come in qualche caso è successo, ha ad oggetto il figlio, un parente prossimo o una persona cara della persona sottoposta a determinati comportamenti, una sola minaccia di morte non è sufficiente e bisogna invece esercitarla tre o quattro volte.

Credo sia nella logica stessa di quello che dico il fatto di poter accettare una modifica, magari da concordare con il relatore, di questo punto del delitto che viene sottoposto al nostro esame.

L'altra proposta che voglio illustrare rapidamente è l'emendamento 1.208. Anche per venire incontro alle sollecitazioni di vari senatori, relative alla valutazione se sia più opportuno considerare il delitto di tortura come un reato proprio del pubblico ufficiale o come un delitto comune, in Commissione giustizia, insieme praticamente a tutti i membri della Commissione, abbiamo costruito un primo comma in cui si fa riferimento a un delitto comune e un secondo comma che fa espresso riferimento alla figura del delitto commesso dal pubblico ufficiale.

Al di là del fatto, che peraltro ritengo fondato, che si tratti di un'autonomia fattispecie di reato, con tutte le conseguenze del caso, anche se si dovesse ritenere in diritto che si tratti invece di un'aggravante a effetto speciale, sarebbe opportuno qualificare meglio la pena e quindi arrivare, secondo le indicazioni del codice penale, da una pena che va dai 4 ai 12 anni, quanto meno ai 4 anni e 6 mesi, proprio per avere, anche dal punto di vista investigativo, tutte le possibilità che consentano agli organi inquirenti, alla magistratura inquirente e poi a quella giudicante, di arrivare ad individuare la fattispecie di reato e quindi ad una eventuale affermazione di responsabilità. Quindi l'aumento della pena viene proposto proprio in questa ottica.

Ho parlato poco fa con il relatore a proposito della possibilità di adeguare questa pena in modo più consono rispetto alla proposta di conside-

rarla una fattispecie di nuovo delitto. Sono dunque disponibile ad accogliere le indicazioni che verranno fornite dal relatore.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti per aggiungere alcune specificazioni alla condotta. In particolare, con l'emendamento 1.203 si fa riferimento alla minaccia, considerando l'ipotesi che essa sia grave e tenendo conto di una distinzione che esiste già nel codice penale. Però mi corre immediatamente l'obbligo di dire che con l'osservazione del senatore Casson diventa difficile pensare alla tortura come ad un unico atto di minaccia grave.

Quale sarebbe la differenza tra il reato di minaccia, che esiste già nel codice penale, rispetto a quello che è determinato qui, nell'ipotesi di minaccia grave – lasciamo stare la violenza – che determina sofferenze psichiche? Rendiamoci conto del fatto che sarebbe difficilissimo distinguere il reato di tortura dal reato di minaccia grave. Ecco perché credo che, se per caso si dovesse addivenire alla tesi per cui la condotta può essere costituita da un unico atto di violenza, bisognerà fare una distinzione rispetto agli atti di minaccia, perché altrimenti ci troveremmo di fronte ad una interpretazione difficile, con riferimento alla minaccia grave, rapportata ad episodi di violenza. Ciò significherebbe non avere la possibilità di individuare una fattispecie di tortura diversa dalla minaccia.

Proprio perché ritengo si debbano anche specificare i trattamenti mediante i quali si cagionano le sofferenze, con l'emendamento 1.204 ho previsto di aggiungere l'aggettivo «crudeli», che riguarda cioè la possibilità che ci sia tortura, con atti di violenza o minaccia grave, mediante trattamenti. Proprio perché si fa riferimento alla minaccia, se non qualificiamo questi trattamenti, la fattispecie resta abbastanza generica.

Quindi, credo che l'osservazione del senatore Casson vada meglio valutata e calibrata, perché le sue osservazioni, che in ipotesi possono anche essere condivisibili se ci riferiamo alla violenza, diventano non condivisibili se ci riferiamo alla sola ipotesi di minaccia. Altrimenti, nell'ipotesi della minaccia, fosse anche grave, non ci sarebbe differenza rispetto al reato di minaccia.

Questa è la situazione da calibrare: avevamo impiegato giornate di sedute in della Commissione per addivenire ad un testo coordinato, che tenesse conto delle osservazioni di tutti, mentre oggi si va ad alterare la caratteristica del comportamento preso in considerazione ai fini dell'individuazione del reato di tortura. Allora, se ci si dovesse addivenire, occorrerebbe una rivisitazione dell'intero sistema, non potendo essere una violenza parificata ad un atto di minaccia. È evidente che si dovrebbe ritornare forse al testo proposto sulla tortura dallo stesso senatore Casson, che distingueva tra la violenza singola e gli atti di minaccia reiterati, altrimenti diventerebbe impossibile compiere una qualificazione o una distinzione tra reati ed andremmo così a varare un provvedimento che presenterebbe difficoltà di applicazione.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo presentato una sola proposta emendativa a questo disegno di legge, l'emendamento 1.210, con il quale miriamo a correggere la disposizione che, introducendo l'articolo 613-ter del codice penale, punisce l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura – anche se l'istigazione non è accolta – con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, secondo il testo licenziato dalla Commissione.

Ricordando che il reato d'istigazione a delinquere è già presente nell'ordinamento, il quale, all'articolo 414 del codice penale, con riferimento ai delitti, lo punisce, anche solo in quanto tale, con una pena superiore – più precisamente da uno a cinque anni di reclusione – ci sembra poco ragionevole che per l'istigazione qualificata commessa da parte di un pubblico ufficiale, nei confronti di un altro pubblico ufficiale, a compiere atti qualificati come tortura, la pena debba essere così ridotta (ribadisco che si prevedono da sei mesi a tre anni).

Ecco perché con il nostro emendamento 1.210 miriamo a rendere più organico e ragionevole l'impianto sanzionatorio, proponendo una pena da due a cinque anni, nel caso di cui si parla.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, poiché siamo in una sede politica e ci troviamo al Senato della Repubblica, vorrei innanzi tutto premettere, a proposito di quest'importante provvedimento, che per fortuna l'Italia non è l'Argentina, né il Cile, né Cuba, né la Corea del Nord. Pur essendo il nostro un Paese che si è confrontato storicamente con problemi terribili, come il terrorismo e la criminalità organizzata, fortunatamente dobbiamo dare atto allo Stato, ai Governi, alle Forze dell'ordine ed alla magistratura di aver sempre affrontato tali emergenze storiche sempre con grande rispetto della democrazia e dei diritti umani. Sottolineo infatti che, quando alle Nazioni Unite o presso gli organismi internazionali si parla di terrorismo, fortunatamente l'immagine dell'Italia non rientra nell'elenco di quei 100-110 Paesi del mondo che praticano la tortura come metodo per estorcere confessioni e combattere gli avversari politici.

L'Italia è piuttosto un Paese nel quale – basta ricordare la vicenda del commissario Calabresi – hanno avuto luogo campagne di odio e diffamatorie da parte della malavita organizzata, che hanno colpito magistrati, carabinieri e poliziotti, ed anche da parte del terrorismo, che vedeva nelle Forze dell'ordine avversari da abbattere (si diceva infatti: «Noi spariamo alla divisa, non tanto a quello che c'è dentro»).

Questo credo sia doveroso ricordarlo per rispetto alla verità storica, nel momento in cui introduciamo nel nostro ordinamento norme che hanno una finalità precisa, ossia quella di evitare e colpire gli abusi che eventualmente possono essere commessi da parte di chi esercita la propria

autorità, nel caso di pubblici ufficiali, di incaricati di pubblico servizio o anche di terze persone, nel colpire cittadini.

Stiamo però molto attenti quando si parla di tortura, di ergastolo o di trent'anni di galera (ed è per questo che preannuncio che esprimeremo voto favorevole ad alcuni emendamenti migliorativi). Tanto per capirci, farò un esempio molto semplice: come ho detto fin dall'inizio, sono stato assolutamente d'accordo sul fatto che i medici che hanno omesso di curare Stefano Cucchi siano stati condannati per omicidio colposo, perché non hanno fatto quello che avrebbero dovuto, nel momento in cui egli ha fatto lo sciopero della fame; sulla base di questa norma, però, avrebbero preso da trent'anni all'ergastolo.

Infatti, se nella norma facciamo riferimento a chiunque cagioni, con più atti di minaccia, ovvero mediante omissioni, acute sofferenze psichiche, è chiaro che (se questo concetto non viene meglio precisato) produciamo una norma talmente estesa, intanto, da poter colpire con pene severissime (fino a trent'anni) le semplici omissioni e, poi, da dare spazio a situazioni interpretative che sarebbero ancora più dubbie se addirittura – come dice il senatore Casson – traducessimo un atto di minaccia in tortura, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Credo, quindi, che sia importante precisare bene la fattispecie che andiamo a colpire, visto che nel codice ci sono tantissime altre fattispecie che colpiscono i maltrattamenti, le ingiurie e i reati che vengono commessi nei confronti di persone che vengono trattenute o che comunque subiscono atti di lesione dei loro diritti e della loro personalità.

Starei anche attento al problema della criminalità organizzata. Infatti, se la limitazione della libertà personale, con un interrogatorio ruvido ma legittimo, nei confronti di un malavitoso comporta, dal suo punto di vista, sofferenze psichiche, è evidente che non ci sarà scrupolo da parte sua nel denunciare immediatamente coloro che lo hanno privato della libertà personale e sottoposto a provvedimento di custodia cautelare e nell'appropriare di una norma scritta – se così sarà – in maniera troppo generica, per ribaltarla immediatamente contro coloro che hanno legalmente proceduto all'arresto. Anche con riferimento a ciò, quindi, prima di stabilire quanto questa sofferenza psichica sia collegata a situazioni di privazione della libertà, credo che occorra stare molto attenti.

Noi, come Nuovo Centrodestra, voteremo alcuni emendamenti migliorativi. Sottolineiamo che la storia del nostro Paese – lo ribadisco ancora in Senato – è una storia di democrazia, di lotta contro il terrorismo e contro la malavita organizzata, in cui la magistratura e le Forze dell'ordine mai si sono lasciate andare a sistematiche violazioni dei diritti umani, come è successo in Cile e in Argentina o come succede in Corea del Nord e a Cuba; lo Stato italiano è sempre riuscito a mantenere, anche nelle emergenze più gravi, la capacità di reprimere la malavita organizzata e il terrorismo attraverso strumenti democratici.

In questo caso, invece, si tratta di colpire severamente abusi che i singoli possono perpetrare nei confronti di persone affidate non solo a pubblici ufficiali, ma anche ad altri: giustamente è stato segnalato il pro-

blema degli ospedali, degli anziani, degli handicappati, di persone deboli, fragili, che possono subire – in questo caso, sì – vere e proprie torture da parte di chi li ha in custodia. Ci deve essere grande attenzione nei confronti di questi fenomeni.

Con queste premesse, con questo inquadramento e con questi miglioramenti, che magari verranno affinati anche dalla Camera dei deputati, il mio Gruppo (come dirò poi in sede di dichiarazione di voto, anche sulla base di quanto accadrà nella votazione degli emendamenti) è orientato favorevolmente, sempre che – come ha detto anche il collega Caliendo – nel corso della discussione questa norma, che è già generica, non sia tradotta in qualcosa di diverso. Francamente, infatti, se venissero accettate alcune proposte – mi rivolgo al senatore Casson – allora veramente applicheremmo il concetto di tortura, che a livello internazionale è stabilito in modo molto preciso, in maniera talmente vasta da tradurre tutto o niente in tortura: credo sinceramente che questo sarebbe inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, *relatore*. Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.200 e 1.201.

Chiedo invece l'accantonamento degli emendamenti 1.202 e 1.203, che trattano del medesimo argomento.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.13 e 1.204, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.205 e 1.18.

Invito altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.206 e 1.207; diversamente il parere è contrario. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.208, ove si sostituiscano le parole: «da quattro anni e sei mesi a quindici anni», con le seguenti: «da cinque anni a dodici anni».

Infine, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.209 (testo 2), 1.37 e 1.210, altrimenti il parere è contrario.

Le chiedo scusa, signor Presidente, ma nella fretta di dare i pareri sugli emendamenti ho dimenticato di dare una spiegazione – che mi sembra, tra l'altro, la cosa più importante – del parere favorevole espresso sugli emendamenti 1.205 e 1.18.

Entrambi gli emendamenti prevedono la soppressione, al comma 1, delle parole: «ovvero mediante omissioni». Il testo originario prevedeva la punibilità, non soltanto nel caso di compimento di azioni causative, quindi mediante le condotte di violenza o di minaccia di cui al testo sottoposto all'attenzione del Senato, bensì anche allorquando si fossero commesse omissioni. Ovviamente questa espressione aveva riferimento alle condotte omissive delle medesime condotte attive punite nel testo dell'articolo 612-*bis*. Si è preferito, tuttavia, eliminare l'espressione «ovvero mediante omissioni» per due ragioni fondamentali.

La prima di queste è di natura giurisprudenziale, ma si lega ad una precisa disposizione di legge esistente nel nostro codice penale, ossia all'articolo 40 che nel capoverso dispone una sorta di clausola di equivalenza tra le azioni causative e le omissioni non impeditive, sicché l'espressione «ovvero mediante omissioni» è superflua dal momento che, in virtù di questa disposizione contenuta nella parte generale del codice penale, la giurisprudenza converte sostanzialmente le azioni causative in omissioni non impeditive.

A questo punto il mantenimento dell'espressione non risultava soltanto superfluo, ma anche tale da generare eventuali dubbi interpretativi: in effetti, di fronte ad una prassi consolidata di conversione, si sarebbe potuto ritenere che l'espressione facesse riferimento ad omissioni di altre condotte attive, ossia di condotte non indicate nel testo dell'articolo, ovvero diverse da queste stesse.

Per questa ragione si ritiene per l'appunto di eliminare l'espressione, risultando evidente che se la tortura si manifesta mediante una condotta omissiva, purché essa rappresenti l'esatta conversione della condotta descritta in termini positivi, essa rimane punibile.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.5 e 1.7 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 1.202 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.203 è stato accantonato, mentre l'emendamento 1.14 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.204.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sull'emendamento 1.204 è stato espresso un invito al ritiro, ma potrò prenderlo in considerazione quando si sarà sciolto il problema del testo degli emendamenti 1.202 e 1.203, perché verrebbe a determinarsi una nuova fattispecie penale. Se invece venisse accolta l'osservazione che ho fatto sull'emendamento del senatore Casson, potrei ritirare il mio emendamento. Quindi ho bisogno di sapere quale sarà la riformulazione degli emendamenti citati.

PRESIDENTE. Poiché il relatore mi fa un cenno di assenso, dispongo l'accantonamento anche dell'emendamento 1.204.

L'emendamento 1.17 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205, identico all'emendamento 1.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.18, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. L'emendamento 1.21 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la proposta di riformulazione avanzata per l'emendamento 1.208?

CASSON (*PD*). Sì, signor Presidente, per me va bene questa riproposizione della pena secondo le indicazioni del relatore, perché corrisponde alle indicazioni di carattere generale che avevo dato, cioè come fattispecie autonoma di reato o quanto meno aggravante ad effetto speciale.

PRESIDENTE. Per chiarezza, chiedo al relatore di specificare se nella riformulazione proposta le parole «sei mesi» vengono eliminate o meno.

D'ASCOLA, *relatore*. Le parole «sei mesi» vengono espunte e sostituite dalle parole: «da cinque a dodici anni».

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.208 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.34 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.209 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.38 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.210, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Non voteremo per il momento l'articolo in quanto sono stati accantonati alcuni emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ritiro l'emendamento 2.200.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, come avevo detto in discussione generale, noi abbiamo sollevato delle perplessità riguardo a questa norma, non tanto perché non esistano dei fenomeni di tortura – purtroppo sicuramente esistono – in Paesi stranieri, ma in quanto, introducendo questa modifica alla normativa riguardante l'immigrazione, a nostro avviso potrebbe verificarsi (non possiamo non pensare a questa eventualità) che alcune ipotesi di respingimento, di espulsione o di estradizione possano essere impediti sulla base magari di meri sospetti. Riteniamo che il riferimento a fondati motivi che inducono a far ritenere che nel Paese straniero vi possano essere dei reati di tortura possa purtroppo essere utilizzato impropriamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.1 e 3.200, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ASCOLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.200, il parere è favorevole, previa una riformulazione che inserisca nella parte iniziale le parole: «Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali». Poi la disposizione proseguirebbe: «nei casi di cui al comma 1, il cittadino (...)».

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 4.200.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni siano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore su un punto. Sono perfettamente d'accordo con la riformulazione dell'emendamento 4.200 proposta dal relatore. Però, rispetto all'emendamento 4.1, vedo qualche problema dal punto di vista costituzionale, per le stesse ragioni che hanno portato a chiedere la riformulazione l'emendamento 4.200.

In base al secondo comma dell'articolo 10 della Costituzione, «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità

delle norme e dei trattati internazionali», come abbiamo richiamato. Poi abbiamo l'articolo 27 della nostra Costituzione, in base al quale un soggetto che sia soltanto sottoposto a procedimento penale non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Si pone quindi un problema di compatibilità con la nostra Costituzione, sia sotto il profilo dei trattati internazionali, sia sotto il profilo del nostro articolo 27.

Ritengo quindi che, così come vi è stata un'attenzione sull'emendamento 4.200, del quale è stata proposta una riformulazione, probabilmente andrebbe considerato l'emendamento 4.1, per le ragioni che ho poc'anzi esposto.

PRESIDENTE. Signor relatore, intende modificare il parere o mantiene la sua posizione?

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore rimane della sua opinione. Qui la norma ha una sua finalità; se noi non comprendiamo qual è la disposizione e il senso di questa disposizione, ci sfugge l'oggetto del ragionamento. Noi qui diciamo che un soggetto, il quale è munito di un'immunità diplomatica e si rifugia nel nostro Paese per sottrarsi a un procedimento penale che si sta celebrando all'estero (nel suo Paese di origine) per il delitto di tortura, deve essere estradato nel rispetto delle normative di diritto internazionale e della legge interna. Allora, io credo che problemi non ce ne possano essere, perché ritengo si tratti di un principio condivisibile, nella misura in cui si vuole evitare che taluno sfrutti la sua qualifica di agente diplomatico per sottrarsi a un procedimento penale relativo a un grave delitto.

Ciò peraltro è perfettamente corrispondente all'iniziale affermazione normativa, secondo la quale non possiamo riconoscere la qualifica di agente diplomatico ad un soggetto gravato da una vicenda giudiziaria di questo genere. E, se non gliela possiamo riconoscere, è chiaro che non possiamo nemmeno aiutarlo ad eludere gli effetti del procedimento penale al quale è sottoposto nel suo Paese. L'espressione che mi sono permesso di indicare quale riformulazione che può meritare, per quel che vale, il parere favorevole del relatore, vuole evitare che si compiano attività di estradizione in violazione delle norme interne, le quali disciplinano l'estradizione secondo determinate modalità (quindi, non si dispone un'estradizione *tout court*, ma un'estradizione rispettosa delle norme interne), come anche dei trattati internazionali. Se per esempio nel suo Paese d'origine si dovesse eseguire una pena di morte per il reato per il quale si chiede l'estradizione, quella stessa estradizione non la potremmo concedere.

Credo allora che, obiettivamente, con questa riformulazione problemi non ve ne possano essere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.200, dopo aver ascoltato la riformulazione proposta dal relatore, vorrei suggerire o pregare di riflettere rispetto a quello che si dice al secondo comma dell'articolo 10 della Costituzione. Non è il caso di metterlo in assonanza con l'articolo 10 della Costituzione? «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». (*Il senatore Caliendo interloquisce con il senatore D'Ascola*). Senatore Caliendo, per cortesia, non è sempre possibile che ci sia assonanza con il relatore!

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. La normativa interna è comprensiva anche delle disposizioni costituzionali. Quando noi parliamo di norme di diritto interno ovviamente richiamiamo anche la Costituzione. A noi sembrava che questa espressione fosse chiara. Sembrerebbe pleonastico il richiamo alla Costituzione. Noi diciamo: «Nel rispetto del diritto interno», in cui rientra ovviamente la Costituzione (oltre che dei trattati internazionali).

PRESIDENTE. Ritenendo che tutte le leggi siano rispettose delle Costituzione, risulta ultroneo, però *repetita iuvant*.

Senatore Lumia, accoglie la riformulazione?

LUMIA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.200 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto a titolo personale, perché il Gruppo voterà a favore.

Quanto ha detto l'ottimo relatore D'Ascola è assolutamente congruo, comprensibile e logico: non si può dare l'immunità diplomatica a un torturatore che sia inquisito per questo motivo. C'è un piccolo problema: ci sono dei Paesi dove la giustizia non è garantita. In altre parole, se un dissidente di uno di questi Paesi si rifugia in Italia sarà cura del suo Paese, non democratico, che vuole affossare l'opposizione, inquisirlo immediatamente per tortura. Il risultato è che dovremmo consegnare un dissidente che si è rifugiato in Italia al suo Paese di origine, criminale, dittatoriale e che magari pratica la tortura, perché questo l'ha messo sotto accusa per tortura. Qualcosa mi è sfuggito? Spero di sì, altrimenti non voterò a favore di questo articolo.

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. A me sembrava di avere dato conto di questo pericolo proprio quando poc'anzi dicevo che il richiamo al rispetto della normativa interna e dei trattati internazionali era finalizzato ad impedire i rischi di cui parlava il senatore Malan. Infatti, se agiamo nel rispetto delle norme interne e dei trattati da noi sottoscritti, questo pericolo non c'è.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto favorevole all'articolo 4. Esiste tutta una serie di norme nel codice di diritto processuale penale che stabiliscono i presupposti e i requisiti al fine di poter accondiscendere a richieste che abbiano a che fare con l'estradizione o con l'arresto provvisorio. In questo caso si tratta di una situazione totalmente diversa e, rimanendo ferme la conferma, la valutazione e il rispetto delle norme processuali interne e delle norme di diritto internazionale, un pericolo quale quello indicato dal senatore Malan non si pone ed è ampiamente superato.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, alla luce dell'obiezione del senatore Malan, vorrei dire che la riformulazione che atteneva all'emendamento 4.200 nasceva proprio dalla preoccupazione esposta dal senatore Malan. Non è un caso che è stato inserito il riferimento al diritto interno (comprensivo anche del diritto costituzionale) oltre che al diritto internazionale.

Credo che la preoccupazione del senatore Malan non si ponga perché, alla luce della giurisprudenza costante della Corte costituzionale, non è possibile procedere all'estradizione di un cittadino ogniqualvolta si è in presenza, per l'appunto, delle circostanze a cui faceva riferimento il senatore Malan.

Per questo è stato inserito l'inciso iniziale, perché il timore che ci siamo posti nel leggerlo era che questo emendamento potesse essere un «forzante» rispetto alla normativa interna o alla giurisprudenza costituzionale. Ci è sembrato opportuno chiarirlo come rafforzativo del rispetto al quale comunque si è tenuti in caso di estradizione, sia del diritto interno (comprensivo del diritto costituzionale) che del diritto internazionale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato. Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ASCOLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario, signor Presidente.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 5.200, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore De Cristofaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 precedentemente accantonati.

Chiedo al relatore di intervenire al riguardo.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, se l'Assemblea me lo consente vorrei dare conto del problema connesso agli emendamenti 1.202 e 1.203, ma anche delle ragioni che mi hanno indotto a chiedere l'accantonamento.

Il problema di ordine generale (poi passerò a dare indicazioni sugli emendamenti e particolarmente sull'emendamento 1.202) che in Commissione ci siamo posti è quello tradizionale che si evidenzia tutte le volte in cui si scrive una norma penale incriminatrice su fatti che sono già coperti da altre disposizioni penali incriminatrici. Cioè, noi stiamo punendo delle condotte che, a prescindere dal delitto di tortura, sarebbero state punite a titolo di violenza privata, di percosse, di lesioni personali, ovvero di omicidio.

Quindi, nel descrivere questa nuova norma penale incriminatrice la Commissione ha avvertito la necessità di differenziare la tortura, per esempio, dalla minaccia e dalla violenza privata, altrimenti la Corte costituzionale l'avrebbe dichiarata irragionevole perché avremmo punito a titolo di tortura, con una pena che arriva sino a dieci anni di reclusione, un fatto che altrimenti potrebbe essere punito con un anno soltanto di reclusione. È il caso del delitto di minaccia.

Abbiamo allora ritenuto in Commissione giustizia del Senato che con riferimento alla violenza e alla minaccia, quando si evocavano norme penali incriminatrici già esistenti, le si dovesse differenziare nel contesto separato della tortura, pretendendo che queste condotte fossero quanto meno reiterate e, quindi, vi fosse la presenza di più atti di violenza e più atti di minaccia. Per quanto riguarda le condotte violente o minacciose caratterizzate da un unico atto, si è ritenuto che possano essere ricomprese negli atti inumani, crudeli o degradanti che sono atti analogamente puniti.

Di questo problema si è fatto carico l'emendamento 1.202, a firma dei senatori Casson, Lumia ed altri rispetto al quale, previa una riformulazione, darei parere positivo, ritenendo assorbito l'emendamento 1.203 del senatore Caliendo ed altri. L'emendamento 1.202 richiede di sostituire le parole originariamente utilizzate («con più atti di violenza o di minaccia») con le seguenti: «con violenza o minaccia». Questa seconda espressione dovrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «con violenze o minacce gravi», declinando quindi al plurale il sostantivo «violenza» e il sostantivo «minaccia» e aggiungendo l'aggettivo «gravi», anch'esso inevitabilmente al plurale. La riformulazione comporterebbe quindi la sostituzione dell'originaria espressione: «con più atti di violenza o di minaccia» con la seguente espressione: «con violenze o minacce gravi».

Con tale emendamento, previa questa riformulazione, si può ritenere assorbito l'emendamento 1.203, a firma del senatore Caliendo ed altri.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, ho già vissuto in quest'Aula le vicende relative alle due precedenti legislature quando si è trattato di discutere del delitto di tortura. In entrambi i casi eravamo arrivati a un passo dal voto per l'introduzione nel sistema italiano del delitto di tortura e,

poi, per un motivo o per un altro, più o meno fondato, il disegno di legge si è bloccato, è stato rimandato in Commissione e, quindi, affossato.

Mi rendo conto di questa situazione. Credo che a un passo dalla dirittura d'arrivo per l'approvazione da parte del Senato di un disegno di legge così importante, come quello relativo all'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento, sia fondamentale e prevalente cercare di portare a conclusione un risultato favorevole.

Quindi, pur condividendo soltanto in piccola parte la proposta che è stata fatta, mi rendo conto che l'obiettivo principale deve essere raggiunto, anche perché quando le convenzioni internazionali fanno riferimento a comportamenti e a trattamenti inumani, disumani o crudeli, richiamano un insieme di comportamenti a margine più ampio rispetto a quello che è considerato dal singolo fatto di violenza o di minaccia.

Rimane concettualmente possibile ritenere che anche l'uso della corrente elettrica su una parte o un'altra del corpo umano sia sufficiente a considerare, nei casi dati e specificati dalla norma, il delitto di tortura. Credo però che sia razionalmente accettabile la formulazione che viene proposta dal relatore. Sono quindi favorevole alla riformulazione proposta dal senatore D'Ascola.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, accetta la proposta avanzata dal relatore?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente, e ritiro gli emendamenti 1.203 e 1.204, a mia prima firma.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento 1.202.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.202, così come riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Signor Presidente, da venticinque anni l'Italia è inadempiente rispetto a quanto richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che pure il nostro Paese ha ratificato. Purtroppo per l'Italia non si tratta di una fattispecie teorico-astratta, come alcuni recenti episodi hanno dimostrato, *in primis* i fatti avvenuti nella scuola «Diaz» di Genova.

Non è stato facile giungere in Commissione a un testo almeno condiviso da una maggioranza; è stato anche necessario elaborare norme controverse, come il fatto che, per parlare di tortura, debbono essere compiuti più atti di violenza o di minaccia ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure omissioni.

Molto opportuno è l'articolo 613-ter, introdotto per punire l'istigazione a commettere tortura; la stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica sia se l'istigazione non è accolta, sia se essa trovi accoglimento ma il delitto di tortura non sia stato in effetti commesso.

Con il provvedimento in esame, il Parlamento prosegue nella strada di introdurre nel codice penale aggravanti per reati particolarmente odiosi e discriminanti. Riteniamo che questo provvedimento di legge sul reato di tortura contribuisca a mettere il nostro codice penale al passo con i tempi,

difendendo nel contempo i più deboli e quei tutori dell'ordine pubblico che si rifiutano di accettare scorciatoie.

Con questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Scelta Civica per l'Italia. (*Applausi dal Gruppo PI e del senatore Cuomo*).

ROMANO (*PI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (*PI*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il valore assoluto e inderogabile del divieto di tortura, codificato nell'articolo 3 della Convenzione europea, appare in piena armonia con la tesi, ormai maggioritaria, della dottrina che ritiene esistente una norma di diritto internazionale generale in materia.

Il divieto di tortura è oggi considerato *ius cogens* e, dunque, principio appartenente al diritto internazionale generale, valevole per tutti gli Stati della comunità internazionale, indipendentemente da un'espressa previsione pattizia.

Il valore di *ius cogens* del divieto di tortura emerge anche dalla giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani. Nel 1987 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi ad adeguare l'ordinamento interno e introducendo uno specifico reato. Nella Costituzione italiana, all'articolo 13, si stabilisce il principio secondo cui «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

I trattati internazionali non danno una definizione uniforme di tortura, ma tutti concordano normalmente nel riferirsi a qualsiasi atto che causi gravi pene e sofferenze, che sia intenzionalmente inflitto ad una persona, al fine di ottenere informazioni o confessioni, di punire per un atto che si è commesso o che si è sospettato si sia commesso, di intimidire ed esercitare pressioni o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, ed infine inflitto sotto istigazione o nel consenso espresso o tacito di un funzionario pubblico o di qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o comunque a qualsiasi trattamento crudele, inumano, degradante.

Con l'introduzione del reato di tortura che ci accingiamo a votare oggi ci si appresta a sanare una delle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto internazionale.

Oggi la tortura non ha più le caratteristiche che la definivano fino a qualche tempo fa. Se è vero che quando parliamo di tortura il pensiero va ai Paesi teatro di guerre o in balia di conflitti sociali e religiosi, non bisogna dimenticare che, invece, questa odiosa pratica può allignare, a volte, nelle pieghe anche più nascoste delle Nazioni democratiche. È un fenomeno a volte molto vicino a tutti noi, che ci riguarda profondamente e contro il quale bisogna lottare, non solo giuridicamente ma ancor prima sotto il profilo culturale.

Cogliere il senso profondo della tortura significa pensare a qualcosa di più banale, qualcosa che può intromettersi anche nella quotidianità come, ad esempio, nella vita delle carceri, nella vita del potere, in modo anche poco eclatante, ma non per questo, spesso, meno gravoso e odioso. Solo così se ne può cogliere la pericolosità e, quindi, capirla e davvero prevenirla.

La non previsione della tortura come reato autonomo costituisce una mancanza pericolosa che rischia di sminuire la gravità di alcuni comportamenti configurabili con altro nome o fattispecie. La mancata previsione di un reato di tortura come fattispecie giuridica specifica compromette la possibilità di colpire davvero quello che succede in determinate circostanze.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in questa sede non dobbiamo dimenticare l'impegno gravoso, ed encomiabile che è stato svolto dalle Forze dell'ordine in tantissimi momenti. E non vorrei che il dibattito di oggi voglia in un certo qual modo offuscare ed inficiare l'indifettibile comportamento delle Forze dell'ordine, e non solo. Il filo conduttore, quindi, dev'essere quello del rifiuto comunque della violenza, da qualsiasi parte essa provenga, e del bisogno assoluto che vengano accertate le responsabilità individuali di ciascuno. Ogni generalizzazione sarebbe impropria e inopportuna.

Per queste motivazioni e con queste argomentazioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo PI).*

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, per la materia del reato di tortura, che finalmente inseriamo (e lo facciamo tardivamente) nel nostro ordinamento (almeno lo fa questa parte del Parlamento, quella che dovrebbe essere soppressa), da un punto di vista storico siamo stato aiutati dagli scritti di grandi illuministi, come Beccaria e Voltaire, da Manzoni, e da letture recenti, come ad esempio «*La Question*» di Henri Alleg sulla guerra in Algeria o «*La confessione*» di Arthur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi del comunismo, con cui i servizi segreti di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni Cinquanta.

Ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (ad esempio, quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord), o il Rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli.

Ma se arriviamo ad anni più vicini a noi, vent'anni fa erano torture anche quelle perpetrate dal cosiddetto *pool* di Mani pulite, per quel *golpe* mediatico-giudiziario che tanto male ha fatto all'Italia e agli italiani, e

così tanti morti dopo torture ha lasciato sul campo in Italia, o anche in terra straniera (come quella di Hammamet, in Tunisia).

Una prima distinzione, colleghi, è tra le forme di tortura fisica e quelle di tortura psicologica, che finalmente andiamo a normare. Parliamo di pestaggi, sistematici e non, di molestie sessuali, di *shock* elettrici, di torture con getti di acqua e di mutilazioni; oppure di torture psicologiche: ingiurie verbali, minacce di morte, costrizione alla nudità integrale, costrizione ad assistere alla tortura o alla morte di altri detenuti, minacce trasversali, ispezioni improvvise e senza mandato, sorveglianza continua durante l'espletamento di attività lavorativa, perdita del lavoro o della possibilità di continuare gli studi al termine del periodo di detenzione. Oppure c'è quella perpetrata da un pubblico ministero, Di Pietro, che quando metteva in carcere qualcuno diceva: «Dimmi quello che devo sentirmi dire o ti faccio marcire in carcere».

Ovviamente la tortura, così come il genocidio, sono considerati crimini contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti approvata dall'Assemblea Generale nel 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 498 del 1988, all'articolo 1 definisce il crimine della tortura come qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitti da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito, compreso chi è incaricato di un pubblico servizio, come negli ospedali, nei collegi, negli ospizi, di fronte a persone affette da disabilità.

Il provvedimento in esame quindi si pone in scia con le direttrici europee che abbiamo sottoscritto come Stato membro e che non possiamo quindi ignorare. Pur avendo l'Italia ratificato il Trattato, non ha mai adeguato la propria legislazione alla fattispecie in questione, nonostante svariati e più o meno insistenti inviti da parte degli organismi internazionali.

Anche sulla scorta di tali considerazioni, la Commissione giustizia, assieme al suo presidente Palma, ha ritenuto di estendere la disciplina in esame a chiunque, rispetto a quanto previsto dal già ottimo disegno di legge presentato dal senatore Manconi (a cui vanno la mia stima e il mio ringraziamento), che relegava la nuova fattispecie ai soli pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio.

Ovviamente, dinanzi ad un provvedimento di chiara civiltà giuridica, il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà non può che esprimere un voto fa-

vorevole. Il testo in esame, infatti, avrà anche importanti ripercussioni sullo stato di detenzione in cui versa la popolazione carceraria, troppo spesso sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, anche, ma certamente non solo, a causa del sovraffollamento.

Compito dello Stato è anche quello di garantire il pieno rispetto dei diritti di tutti i suoi cittadini, detenuti compresi, come prevede la Costituzione. I fatti ed i numeri dicono però che i penitenziari italiani sono colmi, in barba a quanto previsto dalla nostra stessa legislazione. Non è forse questa una condizione inumana, degradante e lesiva della dignità umana? E allora è possibile che la Camera alta sia sorda al messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica? Perché non vuol portare avanti, solo per questioni speculative e politiche, quello che ci ha detto il Capo dello Stato sull'indulto e l'amnistia?

L'incertezza dei tempi processuali non è forse anch'essa una tortura per quanti sono detenuti nel limbo, in attesa di un verdetto, o, peggio ancora, sono magari costretti ad attenderne uno che li dichiarerà innocenti in carcere? E si tratta di 12.000 persone l'anno, numeri che non esistono in nessun altro Paese «civile».

Questo per un verso. Al contempo, però, il provvedimento in discussione costituisce anche un forte messaggio simbolico in chiave preventiva, dal momento che chiarisce con nettezza i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio delle pubbliche potestà, anche rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Questo vale ancor più dal momento che si evidenzia come la tortura possa essere inflizione di sofferenza non solo fisica, ma anche psicologica. Troppo spesso, infatti, si sente parlare di abusi fisici e/o psicologici che, dopo aver fatto scalpore sui *media*, raramente trovano conseguenze sotto un profilo penale specifico, proprio a causa di un *vulnus* che il testo in esame va invece opportunamente a colmare e che il relatore, senatore D'Ascola (che ringrazio), ha ben colto, anche nell'accettare alcuni emendamenti, assieme al sottosegretario Ferri.

L'introduzione del reato di tortura costituisce, quindi, un adeguamento della normativa interna a quella internazionale, colma le lacune del diritto interno e rappresenta una norma di chiusura dell'ordinamento a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini. È per questo che ovviamente confermo il sì del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Infine, desidero sottolineare, solo in un inciso, il mio dispiacere nel vedere che anche in questo testo è presente il cosiddetto ergastolo. Personalmente, ritengo che anch'esso sia disumano, e che si possano comminare 30, 40 o 50 anni di carcere per un reato, ma infliggere l'ergastolo significa murare vive le persone, al punto che, per citare una frase dantesca, sembrano coloro «che mai non fur vivi». Per questo motivo, ritengo che prima o poi dobbiamo avere il coraggio di togliere dal nostro ordinamento anche l'ergastolo.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, poiché la questione è stata affrontata ampiamente nella discussione generale e anche durante l'esame di alcuni emendamenti, voglio ribadire semplicemente la necessità di approvare il disegno di legge in discussione, che affronta un nodo sul quale si registra un ritardo da parte dello Stato italiano di decenni rispetto agli adempimenti richiesti dalle convenzioni internazionali.

Registro certamente un eccesso di prudenza rispetto a una fattispecie di reato che deve rappresentare un punto fermo nei comportamenti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Costoro, che esercitano la loro funzione in nome e per conto dello Stato italiano, devono essere consapevoli della sua delicatezza, nel momento in cui viene loro affidata la persona (e quindi l'incolumità, la vita e la libertà di un altro soggetto), quale che sia il motivo per cui viene loro affidato questo compito, sia esso in missioni militari, nella detenzione penitenziaria, nell'assistenza o nella sorveglianza di tipo sanitario o, addirittura, nell'attività di carattere paraeducativo ed educativo.

La coercizione dell'individuo attraverso metodi violenti di privazione della libertà e di condizionamento fisico e psichico deve essere assolutamente esclusa dai comportamenti di coloro che vengono incaricati dallo Stato di svolgere determinate funzioni.

In questo senso, registro un limite nel provvedimento, perché non si è voluto accettare il principio della previsione di un reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. Ciononostante, un significativo passo avanti è rappresentato dall'inserimento di un reato comune e della norma aggravante che riguarda il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, per cui il provvedimento in esame è meritevole del voto favorevole da parte del Gruppo delle Autonomie, del Partito Socialista Italiano e del Movimento MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Desidero salutare gli studenti dell'Istituto comprensivo «Zapponeta-Borgo Mezzanone», in provincia di Foggia. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 (ore 17,49)

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgo molto brevemente la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, visto che nell'ambito della discussione generale abbiamo già espresso ampiamente la nostra posizione riguardo a questo disegno di legge e alla nuova formulazione della fattispecie del reato di tortura.

Non possiamo, però, non ribadire e non ricordare ancora, in sede di dichiarazione di voto, come sia veramente incredibile che dobbiamo trattare ancora oggi, nel 2014, del reato di tortura. Questo significa che la tortura esiste. È per questa ragione che siamo qui a discutere dell'introduzione proprio di una autonoma figura di reato. Spiace anche, per certi versi, che si sia giunti soltanto ora ad introdurre nel nostro ordinamento questa importante fattispecie.

Comunque, all'esito dell'esame svolto in Commissione e del dibattito che ne è sorto, noi della Lega Nord condividiamo i risultati cui si è pervenuti. Siamo ben consapevoli del fatto che si poteva prevedere il reato di tortura come un reato proprio (ossia commesso dal pubblico ufficiale). Abbiamo, invece, aderito alla proposta che questo reato sia configurato come un reato comune. Questo, per le ragioni che avevamo già espresso: far rientrare nell'ambito di applicazione di quella fattispecie anche le condotte che, purtroppo, possono venirsi a creare in contesti in cui, magari, non si sta cercando di estorcere un'informazione. Vi sono episodi, narrati anche sui giornali, di eventi tristissimi in cui alcune persone vengono materialmente sottoposte ad una tortura fisica e psicologica quotidiana, con trattamenti che possiamo considerare sicuramente degradanti e inumani. Facciamo riferimento, ovviamente, alle ipotesi, che sono balzate anche alla cronaca, di trattamenti, ad esempio, di anziani o di persone portatrici di *handicap* all'interno anche di strutture pubbliche. Questo ci ha portato ad esprimere il nostro voto favorevole in Commissione per ampliare la fattispecie, in modo da farvi rientrare anche tutte queste ipotesi.

È ovvio, sicuramente, che il legislatore che è chiamato a configurare gli elementi costitutivi di un reato, anche per fattispecie così delicate, deve fare varie considerazioni, che da una parte vanno a cercare di ampliare ed estendere la portata della fattispecie, e dall'altra cercano di dimensionare e di prevedere parametri che non consentano un'eccessiva dilatazione della previsione.

Per questa ragione noi della Lega Nord, come abbiamo già fatto in Commissione giustizia, esprimiamo un voto assolutamente favorevole sull'introduzione di questa norma, così come configurata in questo disegno di legge: lo confermiamo anche in Assemblea, nonostante la perplessità che abbiamo manifestato riguardo all'articolo 3, che prevede la modifica al Testo unico sull'immigrazione. In particolare, si prevede un impedimento ad effettuare procedure di espulsione o di estradizione verso Paesi in cui vi è fondato motivo di ritenere che siano perpetrati atti di tortura. L'unica nostra perplessità era questa. Avevamo proposto, anche in Commissione, emendamenti volti a delimitare, in particolare, la portata normativa di questo articolo, in modo da far sì che, quanto meno, non fossero impediti procedure di espulsione, magari semplicemente sulla base di ventilati so-

spetti circa la possibilità che siano commessi reati di tortura nei Paesi di destinazione.

Ciononostante riteniamo di poter esprimere il nostro voto favorevole sul provvedimento nel suo complesso, anche se la previsione di fattispecie gravi come quella oggi in esame non può non indurci a riflettere sulla necessità di infondere davvero nella nostra gente, in tutti i cittadini, una cultura e un particolare rispetto della dignità delle persone. L'auspicio è che la stessa gravità della pena prevista per questo reato possa essere ampiamente dissuasiva di comportamenti che sono assolutamente disumani. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ad avviso della componente di Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo Misto, quella di oggi avrebbe potuto essere una giornata davvero storica, attesa peraltro da moltissima gente: quella dell'introduzione nel nostro Paese del reato di tortura. Alla fine voteremo a favore di questo provvedimento – e ora spiegherò perché – ma purtroppo, a nostro avviso, si tratta di un'occasione mancata. Avremmo sperato che il Senato della Repubblica avesse molto più coraggio, facendo come in molti altri Paesi, dove il reato di tortura non è un reato ordinario – come è oggi in Italia – ma è quello che avrebbe dovuto essere anche nel nostro Paese, cioè un reato proprio.

Come ho già detto, questa giornata la aspettavano davvero in tanti. La aspettava sicuramente Mark Cowell, che oggi è cittadino onorario di Genova e che il 20 luglio 2001 era un giornalista indipendente (tra l'altro non aveva neppure partecipato alle manifestazioni di piazza organizzate dal Genoa Social Forum) che fu vittima di una violenza inaudita da parte di uomini in uniforme.

Come lui aspettavano questo giorno le altre vittime della macelleria messicana che ci fu alla scuola «Diaz» e alla caserma di Bolzaneto, quando nel nostro Paese fu sospesa la democrazia e quando, appunto, si perpetrò una violenza inaudita da parte di uomini in divisa nei confronti di manifestanti inermi.

Aspettavano questo giorno anche i familiari di Federico Aldrovandi, di Aldo Bianzino, di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi, di Franco Mastrogiovanni, insomma di quanti sono stati nel corso di tutti questi anni vere e proprie vittime di omicidi di Stato.

Voteremo a favore di questo testo perché consideriamo che il fatto che non ci sia stata fino ad oggi nel nostro ordinamento la previsione del reato di tortura abbia provocato dei veri e propri obbrobri giuridici: pensate che i pubblici ministeri che hanno indagato sui fatti di Bolzaneto sono stati costretti a contestare agli indagati soltanto l'abuso di ufficio. Eppure, come sappiamo, i giovani manifestanti fermati nella caserma di

Bolzaneto subirono ogni forma di vessazione, com'è stato peraltro dimostrato in tutti i processi: costretti a stare in piedi per ore, picchiati, umiliati, privati di cibo ed acqua, e trattati in modo inumano e degradante. Tuttavia, siccome non esisteva nell'ordinamento una norma penale specifica, l'accusa fu costretta a contestare agli imputati il semplice abuso d'ufficio.

Proprio per questo, dal momento che, grazie al lavoro che è stato fatto in Commissione giustizia e a quello che verrà fatto poi alla Camera, verrà comunque introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, noi voteremo naturalmente a favore di questo provvedimento. Il nostro sarà tuttavia un voto sofferto, perché è grande la nostra perplessità rispetto al tipo di reato introdotto nell'ordinamento italiano.

Le nostre ragioni di perplessità non sono semplicemente legate al fatto che ci sono alcuni elementi nella norma che avremmo preferito non vi fossero: non condividiamo, ad esempio, il riferimento alla reiterazione del comportamento delle minacce e delle violenze, che riteniamo una formulazione sbagliata, così come non condividiamo neppure che venga prevista per i casi più gravi di tortura una pena come quella dell'ergastolo, non fosse altro perché pensiamo che nelle cose ci debba essere una certa coerenza mentale. Se si è contro i reati inumani, se si è contro i reati degradanti, se si è quindi a favore dell'introduzione del reato di tortura, allora bisognerebbe, per una questione di logica oltre che di politica, essere contro la più atroce di tutte le pene, ossia la pena di morte viva, che è l'ergastolo, contro il quale fortunatamente un movimento di opinione, sempre più grande nel corso di questi mesi e di questi anni, sta cominciando a dire delle cose.

Ma il vero motivo per cui pensiamo che questa di oggi sia una vera e propria occasione mancata è che avremmo dovuto avere più coraggio e avremmo dovuto introdurre questo reato come reato proprio, il che significa reato commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. Questo perché la ragione del reato proprio risiede esattamente nella genesi della tortura, potremmo dire addirittura nel rapporto storico e simbolico tra cittadini e Stato. Infatti, il connotato essenziale della tortura è esattamente l'abuso di potere. È molto grave che sia sfuggita a quest'Aula la connessione tra tortura e dispotismo. Da questo punto di vista l'introduzione di un reato proprio poteva diventare una garanzia contro la più grave degenerazione dell'autorità in violenza, cioè del potere in arbitrio, e si potevano tranquillamente individuare anche forme adeguate di proibizione e di punizione per comportamenti qualificabili come tortura ma commessi da privati, anche se affiliati ad organizzazioni criminali, che si arrogano l'illegittimo potere di perseguire cittadini inermi.

Sarebbe stato molto più corretto, come è stato sottolineato anche dal presidente Manconi questa mattina, il richiamo al comma 4 dell'articolo 13 della Costituzione italiana, perché anche lì si fa evidentemente riferimento all'esercizio arbitrario di una forza legittima utilizzata *extra legem*. Noi pensiamo che l'aggravante prevista non basti, e per questo avremmo preferito un altro tipo di provvedimento. Quindi intendiamo questo prov-

vedimento – così motiveremo il nostro voto favorevole – semplicemente come un primo passo e continueremo nel corso dei prossimi mesi a sostenere tutte le campagne che invece vorranno intendere la tortura come un reato proprio. Questo lo vogliamo dire con grande chiarezza: non considereremo il voto che vi sarà oggi in Senato e quello che speriamo vi sarà presto alla Camera come il punto finale e di arrivo di questo provvedimento, ma semplicemente come un punto di partenza. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, innanzitutto vorrei davvero ringraziare il relatore, senatore D'Ascola, perché da fine giurista e da grande penalista ha saputo ricondurre a un testo normativo che abbia una sua coerenza le tante, qualche volta troppe, cose che abbiamo sentito in quest'Aula in discussione generale e, ahimè, anche nelle dichiarazioni di voto. Questo reato andrebbe dall'accezione che ne ha dato il rappresentante di GAL poco fa, il senatore Barani, secondo il quale queste previsioni sarebbero state applicabili a Di Pietro e ai magistrati che, con gli interrogatori degli anni 1992-1994, avrebbero commesso questo reato, quindi sarebbero stati passibili di pene da dodici a trent'anni di carcere, fino agli omicidi di Stato di cui ha parlato il senatore De Cristofaro.

Purtroppo, devo dire che, per pregiudiziali ideologiche e livore contro le Forze dell'ordine, si è utilizzato questo dibattito per fare di tutta l'erba un fascio. Altri colleghi, il senatore Lo Giudice ad esempio, hanno ricordato Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, Michele Ferrulli, Riccardo Rasman. Tutti loro, secondo il senatore De Cristofaro, sarebbero vittime di omicidi di Stato. Peccato che uno di questi sia stato rinviato a giudizio per calunnia nei confronti delle Forze dell'ordine e dalla stessa magistratura; in un altro caso c'è stata una condanna, non contestabile, per omicidio colposo, imprudenza e negligenza, e non capisco cosa c'entri con l'omicidio di Stato; in un altro caso ancora, riguardante un agente di custodia, c'è stata l'assoluzione piena per non avere commesso il fatto.

Quindi, nel momento in cui in più interventi si assommano cose diversissime e queste vicende si definiscono, nel Senato della Repubblica, come omicidi di Stato, è evidente che per alcuni dei senatori l'obiettivo non era quello di introdurre un reato di tortura specifico che colpisse determinate condotte, ma quello di combattere le Forze dell'ordine e lo Stato, secondo la solita storia che da trent'anni o forse più ci sentiamo raccontare, per cui lo Stato è il nemico da abbattere e le Forze dell'ordine sono quelle che fanno le repressioni.

Del resto, questo è il Paese, caro senatore De Cristofaro, in cui il suo Gruppo politico aveva intitolato una sala del Parlamento a Carlo Giuliani,

che tutti abbiamo visto, ahimè, cadere come vittima, ma mentre stava per linciare un Carabiniere.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,04)

(*Segue GIOVANARDI*). Io ancora faccio differenza tra coloro che rispettano la legge e coloro che invece aggrediscono le Forze dell'ordine. Fra le guardie ed i ladri, io sto con le guardie e non con i ladri.

Dalle diverse interpretazioni che sono emerse (ricordavo quella del senatore Barani, secondo il quale questo reato di tortura si applicherebbe ai magistrati dei tempi di Mani pulite, agli omicidi di Stato che sono stati evocati in casi diversissimi fra di loro, ma che sono stati messi tutti insieme come attacco allo Stato e alle istituzioni), credo dobbiamo tornare invece alla concretezza di un reato che deve avere una sua specificità.

Ricordo ancora, in dichiarazione di voto, che un Paese come l'Italia non può essere confuso né con l'Argentina, né con il Cile, né con Cuba, né con la Corea del Nord, né con gli Stati africani, asiatici e dell'America latina in cui si pratica la tortura. Io voglio vantarmi qui di essere nato e cresciuto in un Paese nel quale le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata sono state combattute dallo Stato in piena legalità. In questo Paese magistrati, carabinieri, poliziotti, guardie carcerarie sono stati ammazzati dalla criminalità e dal terrorismo, e non viceversa. Le vittime quindi sono state quelle che hanno combattuto il terrorismo, rimettendoci la vita, sempre nell'ambito della legalità repubblicana.

È giusto che vengano perseguiti i singoli che hanno sbagliato; è giusto che sia perseguito chi ricorre, sia nel privato che nel pubblico, ad atteggiamenti odiosi e persecutori, che provocano con la violenza danni fisici o danni psichici, ma non si fa su questo una battaglia ideologica contro lo Stato, che io voglio difendere, perché ne faccio parte, e voglio anche vantarmi di far parte di uno Stato e di una Repubblica che ha saputo combattere il terrorismo in questo modo.

Vedo qui il senatore Zavoli, che ha fatto bellissime trasmissioni televisive per raccontare agli italiani come questo Stato sia stato capace di combattere il terrorismo e la criminalità senza uscire dalla legalità, senza fare come altri Stati che hanno colpito questi fenomeni con la repressione.

Da questo punto di vista, con queste precisazioni, rinnovando ancora al relatore la gratitudine per aver ricondotto a chiarezza, dal punto di vista giuridico, alcune fattispecie che rischiavano di debordare, il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo disegno di legge contro la tortura. (*Applausi del senatore Albertini*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, il primo commento che ci sentiamo di fare è: «finalmente!»; un'esclamazione per salutare l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una fattispecie di reato che mancava e la cui mancanza si è palesata in maniera tragica in tutti i casi in cui, per fatti equivalenti a quelli che oggi stiamo definendo come atti di tortura, si sono visti tanti procedimenti concludersi con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, nei confronti di responsabili, in questo caso purtroppo anche delle Forze dell'ordine (e qui il ricordo di Bolzaneto e dei tragici fatti della «macelleria sociale» del G8 di Genova del 2001 torna alla mente).

Ma non vogliamo incanalarci nel dibattito ideologico che abbiamo ascoltato anche qui ora nelle dichiarazioni di voto, in cui sentiamo ancora difendere una francamente incomprensibile impostazione ideologica, che censura la previsione, che abbiamo condiviso anche noi in Commissione, di disciplinare il reato di tortura come reato comune e non già come reato proprio, perché se di trattamenti inumani e degradanti stiamo trattando, evidentemente il fatto che questi provengano da una persona che indossa una divisa o che rivesta un ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ha conseguenze relativamente alla pena, alla gravità anche ontologica del fatto tremendo di tortura, ma non già sulle ferite del corpo e della psiche di chi la tortura la subisce.

Quindi, abbiamo sostenuto con forza ed abbiamo partecipato anche noi in Commissione a questo tipo di impostazione. La tortura deve essere un reato comune, perché chiunque commette quel tipo di condotte è giusto che venga sanzionato, sia esso un pubblico ufficiale, un rapinatore che entra in casa e sottopone qualcuno o un suo familiare a violenza o a torture fisiche o psichiche per avere la combinazione di una cassaforte o un operatore di un istituto di assistenza per anziani (come nei fatti che la cronaca ci racconta) o di istituti educativi, dove talvolta i bambini sembrano subire trattamenti che potrebbero in astratto rientrare in questa fattispecie di reato. Tutto questo ci rafforza nella convinzione che la scelta che stiamo facendo di prevedere un reato comune è quella giusta, ed è stato giusto, dal nostro punto di vista, anche respingere gli emendamenti miranti a finalizzare la tortura da parte del suo attore, cioè miranti a comprendere, come fattispecie di reato, questi atti di violenza o di minaccia gravi solo se finalizzati a questo o quell'obiettivo, quale quello di punire o di ottenere informazioni di qualsiasi tipo. In tal modo, infatti, avremmo finito con il limitare l'ambito applicativo di questa norma.

Quindi siamo sostanzialmente più che soddisfatti del testo al quale credo abbiamo anche dato il nostro contributo. L'unica pecca che lamentiamo, che è stata oggetto di un emendamento che purtroppo non ha avuto l'approvazione dell'Aula, riguarda l'irragionevole disposizione prevista dall'introducendo l'articolo 613-ter del codice penale. Ancora una volta ci chiediamo perché, se chi istiga a commettere un furto o un qualsiasi altro delitto è soggetto, per il solo fatto dell'istigazione, ad una sanzione

detentiva da uno a cinque anni, un pubblico ufficiale che istiga un suo collega pubblico ufficiale a commettere fatti di tortura debba essere punito con una pena edittale inferiore, in questo caso da sei mesi a tre anni. Questo ci sembra francamente irragionevole.

In ogni caso, ci siamo sottratti all'impostazione di chi – abbiamo sentito le dichiarazioni degli esponenti di SEL e del senatore Manconi – sembra non voler uscire dalla gabbia ideologica che rinchioderebbe il reato di tortura solo nell'ambito delle condotte violente da parte delle Forze dell'ordine, ma ci sentiamo anche lontani dall'impostazione ideologica della Lega, con riferimento al suo emendamento soppressivo di quella norma, contenuta nel testo di legge e che noi riteniamo ragionevole, che impedisce l'estradizione o il respingimento di cittadini stranieri in tutti i casi in cui vi è il fondato motivo di ritenere che, nel caso specifico, nel loro Paese di provenienza potrebbero essere sottoposte a tortura.

Questi approcci ideologici sono quanto da noi più lontano. Preferendo come sempre un approccio laico e pragmatico nel dibattito politico, dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, dopo tanti anni da quando, nel 1988, abbiamo ratificato la Convenzione sulla tortura, finalmente abbiamo una nuova norma e un nuovo reato. Nel dire «finalmente», però, devo tener conto anche delle ragioni che hanno impedito in questi anni di approvare una norma di questo tipo.

Le ragioni sono dovute, innanzitutto, al fatto che il nostro sistema penale complessivo prevedeva già una serie di reati che consentivano quanto meno di dissuadere dall'adozione di comportamenti inumani. In secondo luogo, le statistiche dei nostri tribunali non indicano dei fatti così gravi da collocarsi nella norma che andiamo ad approvare e una diffusione tale da giustificare un intervento penale. Si è invece ritardata con le ultime due legislature l'approvazione della norma per un contrasto, che era evidente e che ha avuto anche qualche eco in questa discussione, intorno alla circostanza se dovesse trattarsi di reato proprio o di reato per tutti. Noi abbiamo scelto questa seconda strada, perché nella casistica giudiziaria, come ho detto, non c'è una serie di fenomeni che possono ricollegarsi al reato della tortura, e però esistono singoli episodi di persone private e di funzionari pubblici. Questa è la ragione per cui abbiamo individuato questo nuovo reato come un reato comune. Non si può parlare di reato proprio delle Forze di polizia, perché devo ricordare a tutti che nel nostro Paese esiste una Costituzione, e le Forze di polizia, cui devo dire grazie per quello che fanno a difesa e tutela della collettività, hanno rispetto dei principi costituzionali e delle libertà costituzionali garantite nella Parte I della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

La devianza dalla norma è nella natura umana, anche se in Italia riguarda solo singoli episodi che non possono essere inquadrati o catalogati come responsabilità delle Forze di polizia in quanto tali. Quando dobbiamo costruire una figura di reato dobbiamo chiederci qual è la realtà della società. In diritto civile, il Betti negli anni Trenta diceva che esiste la tipicità sociale che precede quella giuridica per quanto riguarda i contratti. Basti pensare a quello che avviene con la stretta di mano nei mercati per gli animali nelle campagne, circostanza che fu disciplinata giuridicamente solo dopo essere stata assunta come tipicità dalla società. Così in questo reato noi non possiamo non tenere conto della nostra società. Grazie a Dio, seppure in momenti di follia individuale qualche volta abbiamo assistito a episodi che possono essere inquadrati come tortura, anche nei periodi più neri della nostra storia (durante il fascismo e con le leggi razziali) i cittadini hanno avuto una resistenza psicologica.

Le Forze dell'ordine o i pubblici ufficiali – grazie a Dio – svolgono il loro lavoro in un certo modo, non perché vi sia una volontà di non avere comportamenti che possono lontanamente essere inquadrati in questo reato, ma semplicemente per il rispetto dei principi e valori della Costituzione che tutti dovremmo introitare.

Viviamo un periodo triste, signora Presidente. Sento anche discutere di riforme costituzionali del nostro Paese senza nemmeno tener conto dell'architrave della nostra Costituzione che ha una sua simmetria e un equilibrio tra le varie norme, che garantiscono un aspetto fondamentale: lo Stato è basato sul rispetto e sulla centralità della persona umana e su tutte le azioni che ciascuno di noi, compresi i pubblici ufficiali, può mettere in campo per garantire l'uguaglianza. Sono queste le regole cui si ispirano le Forze di polizia nel nostro Paese.

Non era quindi giusto istituire un reato proprio, mentre è giusto punire – così come abbiamo fatto – l'istigazione, anche se per un semplice cittadino l'istigazione non è punibile in assenza di reato o quando l'istigazione non è accolta. Lo abbiamo giustamente previsto perché da parte dei pubblici ufficiali deve esservi un *surplus* di dovere di fedeltà.

Per questa ragione devo ringraziare tutti per il modo in cui anche oggi abbiamo votato gli emendamenti, che dimostra che non ci sono ragioni di maggioranza o di opposizione quando si tratta di individuare soluzioni tecniche rispondenti alla finalità che si vuole perseguire.

Spesso ci abbarbichiamo su posizioni preconcrete, determinate dalla posizione politica: è un errore, e l'esame di questo disegno di legge nel testo che stiamo per licenziare ci fa sperare che anche per altre situazioni ed altre norme si potrà trovare unanimità, non in quanto valore in sé, ma perché in alcuni casi porta ad una maggiore efficacia in fatto di deterrenza, ad un disvalore maggiore di quello che si vuole punire.

È per questa ragione che il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni.*)

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, anche in questa legislatura come senatori del Gruppo Partito Democratico abbiamo presentato, fin dall'inizio, dei disegni di legge in materia di tortura.

Nel corso delle precedenti legislature (XV e XVI) eravamo arrivati ad un passo dalla dirittura d'arrivo: avevamo discusso in Aula per l'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento giuridico, ma contrasti gravi e pesanti tra le forze politiche avevano impedito che si arrivasse all'approvazione del delitto, così come imposto non soltanto dal diritto internazionale, ma anche dalla nostra Carta costituzionale.

Ci tengo a sottolineare che ancora prima del diritto internazionale su questa materia è intervenuta la nostra Carta costituzionale all'articolo 13, comma 4, con una previsione molto particolare, unica anche per il nostro panorama costituzionale. Nella nostra Costituzione, infatti «È punita» – così si scrive – «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Questo è l'unico caso in cui i Padri costituenti prescrivono al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per punire i colpevoli di determinate condotte.

Oltre alla norma costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ricordo come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 fin dall'articolo 3 prevedesse l'introduzione del delitto di tortura. Previsione confermata nel 1966 dal Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici.

Che ci fosse bisogno però di sollecitare la comunità internazionale a inserire questa previsione delittuosa nei vari ordinamenti è dimostrato dalla Convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre del 1984 e ratificata con una legge italiana del 1988. È stata però necessaria un'altra convenzione internazionale, questa volta europea, approvata il 26 novembre 1987 per cercare di indurre gli Stati europei, e in particolare lo Stato italiano, all'introduzione del delitto di tortura negli ordinamenti interni. Quindi, le vicende nazionali ed internazionali che hanno riguardato questo odioso crimine sono numerose, sono ripetute nel tempo e si sono scontrate ripetutamente con ideologie e con sensibilità molto diverse.

Si è arrivati oggi a concentrarsi soprattutto sulla questione relativa alla previsione o meno di un delitto proprio o di un reato comune per quanto riguarda il crimine della tortura. Ne abbiamo avuto un esempio sia nei disegni di legge presentati sia nelle discussioni che ci sono state anche in quest'Aula. Si è optato, come Commissione giustizia e come Senato, per impostare la questione sotto il punto di vista del reato comune, sia perché in questo modo era più semplice raggiungere un più ampio consenso su questa materia all'interno del nostro Parlamento, sia perché nella storia del nostro Paese abbiamo rilevato che c'è stata una specificità del panorama criminale, con la presenza di organizzazioni particolarmente strutturate e caratterizzate da un potere che tendeva e tende ad essere per-

vasivo, anche attraverso strumenti di tortura, tanto che in qualche caso si è avuta addirittura la predisposizione di una vera e propria sala di tortura.

Va inoltre ricordato che in epoche recenti ci si è trovati di fronte a comportamenti violenti sia delle Forze di polizia che di forze estranee alle Forze di polizia in senso proprio, che hanno colpito, per esempio, pazienti ricoverati in strutture ospedaliere in Lucania, come in Sardegna e nel Lazio.

Comunque la doppia previsione che abbiamo fatto, al comma 1, dell'articolo 1, del delitto comune e, al comma 2, di un delitto autonomo del pubblico ufficiale, sono giunte in ossequio alla logica e alle comprensibili richieste di chi avrebbe preferito, culturalmente ed idealmente, arrivare alla soluzione del delitto proprio del pubblico ufficiale. È una soluzione che idealmente condivido, ricordando peraltro come la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 venga proprio incontro a questa indicazione e fornisca una risposta adeguata, anche perché c'è un limite minimo della pena che supera addirittura quello indicato dai proponenti di questa opzione legislativa.

Il divieto di tortura è un principio che appartiene al nucleo fondamentale del diritto, sia costituzionale che internazionale, in materia di diritti dell'uomo; è espressione diretta del sostegno, del valore e della dignità umana in qualsiasi situazione e circostanza. Ricordo ancora come la nostra Costituzione faccia riferimento alle persone comunque sottoposte alla restrizione della libertà, per un motivo o per un altro. Questo crimine di tortura trova infatti pieno riconoscimento nell'ampia diffusione pattizia in materia di diritti dell'uomo, che ho ricordato, nel nostro diritto costituzionale e, ora, anche nel nostro ordinamento penale interno. Tale materia dei diritti dell'uomo si è innovata ed è stata ampliata grazie soprattutto al cosiddetto ordinamento giuridico internazionale.

Oggi arriviamo all'approvazione di questo disegno di legge e all'affermazione di un principio estremamente importante perché, affermando l'esistenza anche nel nostro ordinamento di un delitto di tortura, si va contro ogni tipo di violenza, contro istanze di inciviltà e contro la barbarie, cui ogni tanto abbiamo assistito anche all'interno del nostro ordinamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei rivolgere, come è doveroso, un ringraziamento ai funzionari della Commissione giustizia, il dottor Piccione e la dottoressa Andreuccioli, alla dottoressa Anzecchiarico e al personale dell'intera segreteria, ma principalmente mi si consenta di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione giustizia, che anche con riferimento ad un tema difficile che, come ricordava il senatore Casson, non ha visto la luce né nella XV né

nella XVI legislatura, si sono confrontati con grande serenità e hanno raggiunto una piena condivisione in ordine al testo.

Così, per certi versi, si conferma quella unanimità o stragrande maggioranza che normalmente caratterizza, nonostante le asperità iniziali, i lavori della 2^a Commissione permanente.

MARTON (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marton, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione dei disegni di legge:

(116) PALMA. – *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. – *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. – *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali

(546) CALIENDO ed altri. – Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (ore 18,30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori, senatori Zanettin e Casson, se intendono integrarla.

ZANETTIN, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la soluzione proposta è un punto di equilibrio che spero consentirà di arrivare a disciplinare la materia, colmando una lacuna dell'ordinamento.

Conosciamo tutti gli effetti nefasti di carriere politiche costruite sulle inchieste giudiziarie. Il mio pensiero va a Di Pietro, che si toglie platealmente la toga in diretta TV ed immediatamente dopo si candida in politica; a De Magistris, che assume notorietà nazionale con una inchiesta giudiziaria, nei confronti del Presidente della Regione Calabria, proscioltto definitivamente poi dalla Cassazione, che ha sconfessato del tutto l'impianto accusatorio. L'ultimo caso più eclatante è quello di Ingroia. (*Brusio. Il senatore Azzollini conversa con il vice ministro Costa*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Zanettin, ma chiedo un po' di attenzione, anche tra i banchi del Governo. Chiedo al senatore Azzollini se ci aiuta.

Prego, senatore Zanettin, prosegua pure.

ZANETTIN, *relatore*. Contro queste pratiche deleterie, che hanno molto danneggiato di fronte ai cittadini l'immagine della magistratura, interviene il disegno di legge oggi in esame, che ha come finalità quella di apportare significative e importanti modifiche alla vigente normativa che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati allo scopo di garantire un più completo e razionale sistema normativo, che assicuri una effettiva ed efficace applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, sui quali si fonda il nostro sistema costituzionale, e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, da parte del candidato, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto allo scopo di utilizzarlo per fini elettorali.

Il magistrato, infatti, deve non solo essere imparziale, ma anche apparire imparziale di fronte al cittadino. Da qui sorge la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la decisione di magistrati,

sia ordinari che amministrativi, di ricoprire incarichi di chiara matrice politica, quali quelli di deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, provinciale o comunale, o di rivestire incarichi di governo ai vari livelli, non determini una pericolosa commistione tra magistratura e classe politica, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Si tratta, in definitiva, di assicurare ai cittadini un sistema normativo che, ferma restando la possibilità dei magistrati di ricoprire le cariche richiamate, renda, comunque, immune l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo salvaguardando verso l'esterno l'immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura, ma soprattutto garantendo nella sostanza il rispetto di tali principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali.

Vi è poi la necessità di garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere delle barriere più elevate all'ingresso nella vita politica da parte di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini.

Alla luce di queste considerazioni, la normativa vigente, che consente ai magistrati *ex* parlamentari la possibilità di tornare a svolgere, senza limitazione alcuna, funzioni giudiziarie, appare certamente inopportuna, mentre l'assenza di una specifica disciplina di questa materia relativamente ai magistrati eletti al Parlamento europeo, ovvero che ricoprono le cariche di sindaco, Presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore provinciale o comunale, impone un intervento legislativo.

Come già ho sottolineato, il testo uscito, pressoché all'unanimità, dalla Commissione è – a giudizio di questo relatore – un buon punto di equilibrio tra le diverse sensibilità. Si tratta di un faticoso risultato che, alla vigilia, non era scontato, considerata la delicatezza del tema.

Se approvato, questo testo di legge consentirà, dopo oltre un decennio di vani tentativi, di disciplinare finalmente la materia, ponendo regole precise ai magistrati sia in entrata che in uscita dalla magistratura. Come relatore, ne condivido l'impianto complessivo, nonostante la posizione iniziale, mia personale ed anche del Gruppo di appartenenza, fosse quella di una più rigida cesura tra magistratura e politica e che, quindi, i magistrati, cessato il mandato politico, potessero essere destinati non più a funzioni sia requirenti che giudicanti, ma soltanto all'Avvocatura dello Stato.

Il testo licenziato dalla Commissione prevede, invece, che il magistrato già eletto possa anche rientrare in magistratura con precisi limiti spazio-temporali, che comunque scoraggeranno – come l'esperienza ci insegna – molte candidature politiche.

È questa una riforma importante che oggi possiamo fare insieme con spirito autenticamente *bipartisan*.

Mi auguro di cuore che la politica non sprechi questa grande occasione per una riforma da tanto attesa. (*Applausi dei senatori Floris e Palma*).

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, la relazione scritta è molto ampia. Credo, quindi, sia sufficiente fare solo alcune considerazioni. Condividendo nell'impostazione generale quanto già detto dal collega correlatore, ritengo sia importante sottolineare alcuni profili del provvedimento in esame.

Si tratta innanzitutto di una materia particolarmente delicata, e anche scivolosa, perché fa riferimento ai rapporti tra magistratura e politica e, in particolare, tra magistrati che ad un certo punto decidono di optare per l'attività politica e tutto quello che ne consegue, a livello sia di opinione pubblica che di continuazione dei rapporti tra politica e magistratura.

A queste considerazioni di carattere generale conseguono delle osservazioni rilevanti per quanto concerne, in particolare, i profili di costituzionalità delle norme che si vorrebbero inserire e il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, che hanno a che fare con una serie di ordini di fattori.

Da una parte c'è innanzitutto, e ovviamente, la persona del magistrato che, in quanto individuo e in quanto cittadino, si vede riconoscere, come ogni altro, dei diritti fondamentali, tra cui quello dell'elettorato attivo e passivo. Dall'altra parte, c'è la necessità di garantire, per la magistratura, un'immagine di obiettività, di imparzialità e di terzietà, e questo riguarda non soltanto la magistratura in quanto tale, ma proprio l'ordinamento costituzionale. Riguarda anche la nostra società, nel senso che bisogna evitare di fare confusione e di arrivare a sovrapposizioni, proprio perché i due piani rimangano separati, così come dovrebbe essere secondo quelli che sono i profili fondamentali di uno Stato costituzionale moderno.

Ci sono alcuni punti dolenti in questa normativa e in questa materia. Noi abbiamo presentato, anche come Partito Democratico, nel corso di questa e della precedente legislatura, dei disegni di legge volti a risolvere i conflitti che si possono creare e a dirimere le contestazioni che sorgono quando c'è questo cambiamento di attività.

Ricordo soltanto, anche per dare il senso dell'attività che abbiamo svolto con il collega correlatore all'interno delle Commissioni riunite 1ª e 2ª, che sono firmatario del disegno di legge n. 394, insieme a diversi altri senatori del Partito Democratico, che tendenzialmente prevedeva che il magistrato che ad un certo punto decida di entrare in politica e di diventare parlamentare debba cessare di svolgere la propria attività passata e non debba poter tornare alla magistratura d'origine, proprio per consentire una netta separazione, al momento di una scelta di vita che deve essere diversa.

Proprio a tale proposito arrivano i punti dolenti, che sono certamente noti. Da una parte si pretende infatti – direi giustamente – una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica; dall'altra, può succedere che i cittadini magistrati decidano di avvalersi del proprio diritto costituzionale, come cittadini, di accedere a cariche elettive, pur conservando all'esito di tale esperienza il posto di lavoro, come sancito e garantito dall'articolo 51 della Costituzione.

Su questa materia delicata e scivolosa c'è stato un lavoro molto approfondito e certosino da parte delle due Commissioni riunite, e si è giunti alla formulazione di un testo unificato corretto, riveduto e risistemato più volte all'interno delle Commissioni stesse, alla ricerca di un equilibrio istituzionale e costituzionale, consapevoli della necessità di risolvere i problemi di origine, ma di rispettare anche i diritti costituzionali e di dare l'idea di avere trovato un equilibrio.

Ci sono delle situazioni che non sono tangibili e non possono essere modificate con legge ordinaria, ma vi sono delle sentenze della Corte costituzionale secondo cui anche i diritti relativi all'elettorato attivo e, in particolare, a quello passivo, ai sensi degli articoli 51 e 48 della Costituzione, possono essere toccati e modificati secondo razionalità e secondo quelli che la stessa Corte costituzionale definisce «limiti ragionevoli».

Come relatori e come Commissioni riunite crediamo di essere arrivati al punto di equilibrio quando abbiamo approvato il testo unificato, che, quindi sottoponiamo all'esame dell'Assemblea, pur consapevoli delle tendenze diversificate che ancora esistono, ma anche di essere ad un punto molto avanzato. Nel corso dell'esame degli emendamenti alcuni aspetti potranno certamente essere toccati e sistemati, ma crediamo che l'impianto sostanziale che è stato approvato, proprio perché – lo ripeto ancora una volta – è frutto di equilibrio, dovrebbe essere garantito anche dal voto dell'Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e le studentesse della Scuola statale di istruzione secondaria di primo grado «Luigi Pirandello» di Comiso, in provincia di Ragusa, che assistono ai nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546 (ore 18,42)

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo in un'ottica collaborativa, perché non c'è assolutamente alcun pregiudizio, visto che questo provvedimento ci vede tendenzialmente favorevoli e saremmo anche disposti a votarlo. Chiediamo però informalmente una sospensione temporanea della trattazione del provvedimento in esame, al fine di acquisire dal Governo, ovvero dal Ministero della giustizia, informazioni in merito all'impatto dell'articolo 13 sui procedimenti attualmente in corso. Tale articolo, infatti, introduce nel codice di procedura penale la possibilità di ri-

cusare i magistrati che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto attività politica, anche solo se candidati, qualora una delle parti o l'imputato siano stati a loro volta politici candidati. Questa norma può portare ad una tutela, qualora il giudice sia vicino ad una delle parti in causa e, dunque, l'altra parte può chiederne l'applicazione.

Avanziamo questa richiesta perché è importante per noi capire se la norma in questione non presenti qualche obiettivo mirato in un procedimento attualmente in corso, e lo diciamo veramente con spirito collaborativo, non polemico, perché questo è quanto ci preoccupa. Giusto per fugare ogni dubbio, non mi riferisco a procedimenti con imputati eccellenti che hanno i riflettori puntati, per i quali evidentemente sarebbe già venuta fuori un'eventuale situazione di questo tipo. Mi riferisco, invece, ai tanti altri procedimenti in corso che riguardano politici, perché – diciamolo – riguarderebbero effettivamente figure politiche o ex figure politiche, che hanno quindi anche un impatto non irrilevante sui cittadini.

Invitiamo pertanto l'Aula o la Presidenza, se fosse possibile, di pronunciarsi sulla possibilità di un rinvio, chiedendo al Governo ed al Ministero competente di fornirci questa informazione e di farci sapere se sia o meno acquisibile. Chiedo anche ai relatori un parere sulla questione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, poiché la situazione ci era già stata prospettata in giornata, abbiamo individuato una soluzione: la formulazione dell'articolo 13 prevede le conseguenze citate per chi nei dieci anni precedenti abbia partecipato ad una consultazione elettorale. Ora, questa impostazione sembra andare in effetti troppo all'indietro nel tempo, per cui con il collega relatore si era detto di proporre di ridurla a cinque anni, periodo che ha un senso logico ed una sua razionalità.

In attesa quindi di poter cominciare la discussione generale, si era proposto di non svolgere certo le repliche – tanto meno di votare – stasera, ma di farle a partire da domani, preannunciando però fin d'ora la possibilità di abbassare il limite da dieci a cinque anni. Nel frattempo, se dal Governo o da altre forze politiche dovessero pervenire indicazioni come quelle rappresentate dal senatore Crimi, sarà ovviamente nostra cura valutare la situazione che si verrà a creare.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, abbiamo presentato solo un emendamento soppressivo, perché ci siamo molto incuriositi del fatto che l'articolo 13 non fosse in coerenza con il resto dell'articolato:

come vedremo poi nel merito, per la misura da considerare si fa sempre riferimento ai cinque anni precedenti, mentre all'improvviso, laddove si entra nel dettaglio, riscrivendo tutte le norme che riguardano l'astensione e la ricusazione, si usa la misura di dieci anni.

L'impatto dev'essere – a mio avviso – verificato. Al di là del fatto che lo modifichiamo e che c'è una proposta dei relatori, su cui ovviamente ragioneremo, per rimettere il tutto linea, questa vicenda ci risulta non molto chiara, con particolare riferimento alla *ratio* che ha ispirato la scelta del termine di dieci anni. Signora Presidente, vorrei fare un esempio: se uno che studia all'università è eletto consigliere comunale in un paese piccolo o medio, poi si laurea – cosa normalissima – e fa il concorso in magistratura, a quel punto qualcuno potrebbe utilizzare quella carica per alterare il principio del giudice naturale.

Ora, onestamente, qualche chiarimento lo vorremmo, e non soltanto dai relatori – ovviamente ritorneremo sul punto anche domani, quando entreremo nel merito degli emendamenti – ma anche dal Governo, che ritengo dovrebbe fare una ricognizione sull'impatto di una norma come questa, che può essere applicata immediatamente in una serie di processi. Sarebbe bene che l'Aula potesse averne conoscenza.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, possiamo considerare acquisita la cosa?

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, apprezziamo sicuramente la proposta del relatore, perché la riduzione del limite a cinque anni mi sembra renda omogenea la materia, e anche la sua formalizzazione ci soddisfa.

Tuttavia, la richiesta che abbiamo avanzato, cui fa eco ovviamente quella della senatrice De Petris, è relativa alla verifica dell'effettivo impatto della norma. Infatti, ci giunge notizia, da ricerche svolte su Google, che effettivamente qualche caso, forse anche qualche processo eccellente, potrebbe venir fuori. Non cito i singoli nomi, ma – a nostro avviso – la questione dovrebbe essere affrontata affinché il Governo e il Ministero della giustizia confermino con certezza se questi casi sussistano o meno.

Non chiediamo una sospensione per un mese – non stiamo parlando di questo – ma un rinvio eventuale alla settimana prossima, a martedì, o alla prima seduta possibile. Stiamo chiedendo che nel frattempo il Governo e il Ministero ci rassicurino, se del caso anche dopo la discussione generale e secondo le procedure regolamentari che possono essere adottate. Per noi è essenziale saperlo prima di procedere al voto degli emendamenti, visto che un emendamento soppressivo potrebbe essere giudicato favorevolmente o negativamente in funzione dell'informazione richiesta.

Rinnoviamo, quindi, l'invito. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BARANI (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, mi inserisco in questo dibattito perché non riesco a capire chi sia il giudice naturale: me lo dovete spiegare. Se in un tribunale, in cui operano decine di giudici, ce n'è uno che fa parte di una forza politica avversa a quella del giudicato, perché l'imputato non deve avere la possibilità di essere giudicato da un giudice sicuramente terzo, indipendente? Questo è il principio del garantismo. Se è necessario, prevediamo non dieci, ma anche vent'anni: cosa ci interessa sapere quanti sono i consiglieri comunali che poi sono andati a fare i giudici? Non è possibile che il Ministero riesca a rispondere, perché nella norma c'è scritto a livello «sia nazionale che locale».

È il principio: io devo essere giudicato da uno che politicamente e culturalmente non mi sia avverso. È una questione di diritto, di garanzia. Vedo che è difficile staccarsi dal DNA di giustizialismo sommario, ma il garantismo è questo.

I Padri costituenti, quando hanno separato le funzioni e hanno previsto tutte le garanzie negli articoli della Costituzione, ci volevano assicurare proprio questo. Non si tratta di non svolgere il processo o di estinguere il reato: ci sarà un altro giudice a giudicare. Per questo non riesco a capire perché dobbiamo bloccarci. Credo, invece, che dobbiamo andare avanti.

Se, poi, gli anni sono cinque, dieci, uno o venti non ha importanza. È importante che non si parli di giudice naturale obbligatorio: il giudice deve essere terzo per natura e non ci devono essere sospetti. È per questo che riteniamo che la proposta legislativa al nostro esame sia ovviamente quella giusta per proseguire i nostri lavori.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Crimi ha proposto una questione sospensiva, in base all'articolo 93 del nostro Regolamento, nella relativa discussione potrà intervenire un rappresentante per Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, sotto il profilo regolamentare non ho compreso la ragione per la quale il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha chiesto il rinvio della trattazione di questo tema. O meglio, quella che è stata rappresentata, per la verità, è una ragione che giammai dovrebbe pronunciarsi in un'Aula del Senato. Noi, infatti, legiferiamo sulla base dei nostri convincimenti culturali e dei nostri principi di equità e di saggezza. Giammai legiferiamo perché Tizio o Caio o Sempronio, sottoposti ad un determinato procedimento penale, possano avvalersi o meno di questa norma.

Cosa significa chiedere di avere rassicurazioni dal Governo? Se è avanzata una richiesta di ricusazione di un determinato giudice che sta celebrando un processo, la decisione sulle ragioni e sulla fondatezza della

ricusazione stessa è affidata ad organo giurisdizionale diverso dal giudice che tratta il processo – lo sappiamo – e giammai al Governo. Come potrà mai il Governo assicurare in qualche modo – mi chiedo in che modo possa farlo – il senatore Crimi o chi muove comunque una richiesta di tal genere?

Peraltro, dal momento che si sta per aprire la fase della discussione generale di questo provvedimento, ci sono gli emendamenti che sono stati presentati, al di là dei quali – a parte la diversa posizione del relatore – non mi pare che ci possano essere ulteriori interventi sul provvedimento.

Se poi dobbiamo aspettare che il Movimento 5 Stelle giunga ad una propria personale decisione circa il fatto di votare a favore o contro il provvedimento, a me pare che la proposta di sospensiva, anche sotto questo profilo, sia del tutto fuori luogo e non possa essere da noi assolutamente condivisa.

LUMIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signora Presidente, mi consenta solo poche battute.

Non intendiamo scartare *a priori* il tema posto dal senatore Crimi: è una questione seria che possiamo, però, affrontare nel corso dell'esame del provvedimento. Abbiamo previsto una disciplina organica, che è stata ben meditata nel corso dei lavori delle Commissioni giustizia e affari costituzionali.

Per quanto riguarda l'articolo 13 e, in particolare, il riferimento a chi ha partecipato come magistrato, nei dieci anni precedenti, ad una delle consultazioni indicate nell'articolo, siamo pronti a discuterne nel corso dei lavori d'Aula, che servono proprio a confrontarci, a valutare e a ponderare.

Il relatore, senatore Casson, ha già dato la sua piena disponibilità in tal senso. Peraltro, nello scambio e nel confronto intervenuto tra i Gruppi, è emersa la piena disponibilità a presentare un emendamento che possa rivedere il termine dei dieci anni al quale si è fatto riferimento e che, ad una lettura attenta, appare eccessivamente lungo. Questo va fatto però – lo ripeto – attraverso il confronto parlamentare e con il contributo del Governo.

Credo quindi che il programma dei lavori che ci siamo dati vada rispettato e si possa dunque avviare la discussione generale del provvedimento, in modo tale che la questione che è stata sollevata possa essere approfondita e possa trovare una seria risposta nelle prossime ore. Ci tengo a dire che, nel Gruppo parlamentare del Partito Democratico, non c'è alcuna intenzione di mettere in crisi processi e di bloccare delle attività processuali in corso; piuttosto, c'è l'idea di produrre una norma di sistema, una norma di garanzia libera da qualunque riferimento specifico.

Siamo dunque pronti – lo ripeto – a fare questo lavoro emendativo, ma riteniamo che questo debba essere fatto nel corso dei lavori parlamentari, secondo il programma che ci siamo già dati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Crimi.

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, vista la delicatezza del tema e anche per fugare i dubbi, dopo avere parlato con il collega relatore, pensiamo che il problema potrebbe essere superato con una norma transitoria che fa entrare in vigore le norme sull'astensione dal momento dell'entrata in vigore della legge. In questo modo il problema verrebbe risolto, soprattutto – lo ribadisco – per fugare i dubbi che potrebbero nascere a livello comunicativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, colleghi senatori, la materia dell'ineleggibilità dei magistrati è attualmente regolata dal testo unico del 30 marzo del 1957, n. 361, per quanto attiene all'elezione dei deputati e dei senatori. Con tale norma si prevede che i magistrati sono ineleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici in cui hanno svolto la funzione nei sei mesi antecedenti al voto. È anche previsto che i magistrati che cessano dal mandato o che non sono stati eletti non possono svolgere funzioni per un periodo di cinque anni nelle circoscrizioni in cui sono stati candidati.

Il regime dell'ineleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (provinciali, comunali e circoscrizionali) è contenuto nell'articolo 60, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con tale norma si prevede che non sono eleggibili a sindaco, a Presidente della Provincia, a consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, i magistrati che svolgono le funzioni di addetti agli uffici nell'ambito della Corte

d'appello, dei TAR e i giudici di pace dei luoghi in cui non si sono svolte le elezioni.

Resta infine un'altra normativa, quella contenuta nella legge n. 165 del 2004, che regola invece l'elezione dei magistrati nei consigli regionali, che non prende assolutamente in considerazione alcuna la posizione del magistrato.

Come vedete, l'attuale assetto è confuso, ed è rimasto invariato da oltre cinquant'anni. Oggi è giunto il momento di intervenire, anche sulla base di varie considerazioni. Innanzitutto, è mutato il modo di interpretare il ruolo del magistrato, il quale è sempre più protagonista mediatico e alla ricerca del personale consenso. Oggi si è acuito moltissimo il contrasto tra la magistratura e la politica, coinvolte ormai in un conflitto ventennale, scandito dai *mass media* e dai richiami, sempre più ignorati, del Capo dello Stato al rispetto reciproco e alla leale collaborazione. Quindi, come dicevo, è giunto il momento di introdurre dei correttivi.

Colleghi, chi ricorda che Cesare Terranova, vittima della giustizia della mafia, fu a suo tempo deputato? E qual è la distanza tra quella imponente figura di Cesare Terranova e quella di un magistrato come Di Pietro, passato dalle aule del tribunale a *leader* ovvero capopopolo di un partito politico? Od anche, quale distanza con il dottor Ingroia che, bocciato dagli elettori, non ha trovato nemmeno la forza morale di dimettersi, lasciandosi decadere dal servizio?

Vi è quindi l'esigenza di ridare alla figura del magistrato autorevolezza e prestigio e, a tal fine, bisogna tenere conto che il giudice – come diceva anche il relatore Zanettin – prima di essere imparziale, deve apparire tale.

Vedete, colleghi, nel pensiero moderno, infatti, l'esistente è stato ridotto alla serie di apparizioni che lo manifestano. L'essere di un esistente è precisamente ciò che appare. È chiaro che, se un magistrato ha operato per anni in un determinato territorio, è inverosimile che egli possa, dopo solo sei mesi, rivolgersi agli elettori di quel territorio. L'effetto del suo ruolo non svanisce, agli occhi dell'opinione pubblica, nel termine di appena sei mesi.

Vi è poi – come dicevo – l'esigenza di una sistemazione omogenea. Attualmente vi sono – come ho ricordato – tre norme che regolamentano in maniera differente le elezioni al Senato, alla Camera, alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli enti locali. Quindi, con la norma che oggi esaminiamo quanto meno creiamo un assetto sistematico che regola, in via complessiva e unitaria, tutte le elezioni che si svolgono nel nostro Paese.

Vi è poi il problema del periodo successivo alla cessazione della carica, regolato dall'articolo 6. La norma in esame prevede che, per i cinque anni successivi alla scadenza del mandato, il magistrato non possa assumere incarichi di giudice nell'ambito del territorio in cui era stato eletto. Nel momento in cui il magistrato scende nell'agone politico – colleghi – diviene parte e, a ragione o a torto, non incarna più l'idea che il giudice sia considerato – e deve essere considerato – *super partes*. La scelta, dun-

que, non è reversibile. Vi sono stati, per la verità, dei magistrati che, condividendo questo principio, hanno ritenuto di dimettersi dalla funzione di giudici, ritenendo, appunto probabilmente che la loro appartenenza ad una parte politica li ponesse nella condizione di non apparire più *super partes*. Sono pochi, e in quest'Aula ce n'è qualcuno che – a mio avviso – rappresenta un esempio di coerenza e di rettitudine, come il senatore Nitto Palma, che si è dimesso dalla carica e dalla funzione di magistrato. Ve n'è anche qualcun altro, per la verità, che siede negli scranni più alti del Senato, ma la situazione è un po' diversa, essendo già ai limiti dell'età pensionabile. Così facendo, chi ha fatto questa scelta ha manifestato doti non comuni di coerenza personale ed attitudine all'esempio. Ma ahimè, come ho già detto, – sono davvero molto, ma molto pochi.

La scelta più giusta quindi, a mio avviso, resta quella suggerita per far svanire e far scemare l'idea secondo la quale il signore che mi sta giudicando non è al di sopra delle parti e non è indipendente ed autonomo nell'esprimere il suo giudizio sulle mie eventuali responsabilità e sulla mia condotta. Ebbene, la soluzione preferibile è che un magistrato che è stato impegnato in politica non svolga più, dopo essere sceso nell'agone ed aver assunto la veste di parte, il ruolo di magistrato. In questo Senato e in tutti gli altri consessi elettivi della politica, quando se ne fa parte, che piaccia o che non piaccia, comunque si diviene parte. Ma un giudice non può esser parte, per definizione, per tradizione, per cultura, per storia: deve essere *super partes*.

Allora, la scelta più giusta è proprio quella suggerita dall'emendamento del senatore Nitto Palma: prevedere, non in via alternativa ad altre soluzioni, ma in via esclusiva, che il giudice che è sceso nell'agone politico, quando cessa il mandato, venga ad essere impegnato nei ruoli dell'Avvocatura, che per sua definizione resta una parte (sia pure pubblica, ma pur sempre una parte). Mi auguro che questo suggerimento, tradotto in un emendamento del senatore Palma, venga accolto dall'intero Senato, perché si tratta di un emendamento e di una scelta ragionevole, che libera tutti noi e il nostro Paese da questo immaginario collettivo secondo cui la nostra magistratura – l'autorevole nostra magistratura – non è quella magistratura che merita uno Stato di diritto come il nostro.

PRESIDENTE. Per favore concluda, senatore Falanga.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Vedete, sul provvedimento nel suo insieme io sono favorevole. Io penso – e concludo – che, quando un uomo è stanco di essere bilancia e diviene peso, è molto difficile che possa convincere alcuno che possa ritornare bilancia.

Ecco, per queste ragioni, invito tutti voi a fare una seria riflessione sull'emendamento che prevede appunto la possibilità, per i giudici che sono stati impegnati in politica, di entrare nei ruoli dell'Avvocatura e di non svolgere ulteriormente la carriera di magistrati. (*Applausi dei senatori Rizzotti e Buemi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, avere idee politiche e poterle esprimere come cittadini è un sacrosanto diritto di ciascuno, giudici compresi. Perché mai un magistrato non dovrebbe possedere i diritti costituzionalmente garantiti? In un Paese normale i diritti civili si tolgono ai pregiudicati, non ai magistrati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E non deve sorprendere se vi sono diversi magistrati in Italia che vogliono fare politica, perché negli ultimi vent'anni la giustizia civile e penale è stata letteralmente sfasciata nel nostro Paese. È quindi più che comprensibile la frustrazione di molti magistrati, che decidono di far politica per dare il proprio contributo a cambiare questo stato delle cose e per porre rimedio ad insipienze e malafede di tanti politici, che ogni volta che hanno messo mano ad una riforma della giustizia, in particolare negli ultimi vent'anni, lo hanno fatto nell'interesse di chi aveva a cuore di affossare la giustizia nel nostro Paese.

È ovvio e naturale che possano esistere giudici di cultura diversa, progressista o liberale, conservatrice, ma anche cattolica o laica. Un conto infatti è l'avere delle idee politiche, un altro è iscriversi ad un partito, mettersi a disposizione di un partito o di un politico o candidarsi per ricoprire una carica pubblica elettiva. Un giudice subalterno alla politica e ai politici non sarebbe soltanto un giudice politicizzato, ma sarebbe sicuramente un giudice non imparziale.

La Costituzione assicura precisi diritti, ma impone anche precisi doveri che consentono l'imposizione di limiti in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo e di ricollocamento in ruolo del magistrato eventualmente eletto. Piero Calamandrei diceva che quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra. È come dire che i giudici, oltre che essere imparziali, devono anche apparire imparziali. Sono d'accordo.

D'altra parte, lo stesso Consiglio superiore della magistratura invita il legislatore a porre delle regole alle candidature dei magistrati, sia alle elezioni politiche che amministrative. La proposta del CSM è quella di rendere sempre obbligatorio il collocamento in aspettativa del magistrato. In tal modo risulterebbero garantiti al contempo «il legittimo esercizio dei diritti di partecipazione politica assicurati dall'articolo 51 della Costituzione» e «la tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura».

Secondo l'Associazione nazionale magistrati (ANM) «sarebbe un errore rinunciare alla presenza di magistrati nelle istituzioni rappresentative, in particolare nelle Assemblee legislative». È tuttavia necessario anche «fissare regole rigorose finalizzate ad evitare commistioni improprie tra la funzione giudiziaria e l'impegno politico». Anche la Giunta esecutiva centrale dell'ANM insiste sulla necessità di una «seria riflessione sulle modalità di accesso del magistrato alla vita politica e amministrativa e

sul rientro in servizio di coloro che abbiano svolto un mandato elettorale» sottolineando che «il tema della credibilità della magistratura non può essere disgiunto da quello dell'inopportunità della partecipazione alla vita politica dei magistrati nei luoghi dove abbiano esercitato la giurisdizione, per evitare il rischio di indebite strumentalizzazioni dell'attività svolta». Si considera che la sintesi rappresentata da questo disegno di legge non é e non deve intendersi come una stretta sulle candidature dei magistrati in politica, ma al contrario.

Il testo unificato in discussione deve essere inteso come una regolamentazione che, mettendo dei precisi paletti, consenta a qualunque magistrato di candidarsi nel rispetto dei principi sacrosanti di autonomia ed indipendenza della magistratura e nella consapevolezza di seguire un percorso regolato da una norma che, da una parte, ne determina e disciplina puntualmente le procedure e, dall'altra, sottolinea la legittimità di una scelta che è costituzionalmente garantita.

Mi limito a fare una sola considerazione finale e a segnalare, come già fatto dai colleghi che mi hanno preceduto, l'articolo 13 o, meglio, l'inopportunità di prevedere la possibilità di riconsiliazione del giudice in presenza della partecipazione a consultazioni elettorali, concomitante a quella di una delle parti addirittura nei dieci anni precedenti. Come più volte richiamato poc'anzi questa fattispecie appare incoerente con il resto della norma e potenzialmente in grado di causare l'annullamento per prescrizione di numerosissimi processi e auspichiamo una necessaria e opportuna modifica. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, signori senatori, questo disegno di legge va a sanare una situazione per troppi anni sottovalutata dal legislatore. Avere delle regole certe per la candidabilità, l'eleggibilità e il ricollocamento dei magistrati in occasione degli appuntamenti elettorali è infatti una preconditione per la democraticità del sistema. Lo dimostrano, in maniera inequivocabile, i tentativi fatti in tutte le ultime legislature. Ogni volta, però, è sempre mancato quell'ultimo passaggio parlamentare in grado di trasformare delle buone intenzioni, spesso condivise dalla gran parte delle forze politiche, in legge dello Stato.

Per questo ritengo che il lavoro fatto in Commissione, in particolare in trattazione congiunta nelle Commissioni giustizia e affari costituzionali, ripartendo dai testi che negli scorsi anni avevano già interessato gli organismi parlamentari, sia stato complessivamente buono. Questo lavoro dimostra, ancora una volta, come le esperienze, le intelligenze e le professionalità presenti in quest'Aula possano dare un importante contributo alle esigenze normative del Paese. In particolare desidero esprimere apprezzamento per il lavoro svolto da parte dei relatori, senatori Casson e Zanettin, e dai firmatari dei disegni di legge poi confluiti in questo testo unificato, a partire dal presidente della Commissione giustizia Nitto Palma e dal sena-

tore Caliendo. È evidente che quando sono in discussione elementi fondamentali per l'equilibrio del sistema, come i meccanismi che regolano la divisione tra i poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, entrano in gioco sensibilità e culture differenti. L'impegno di tutti è quindi stato quello di garantire la possibilità per i cittadini di avere la massima fiducia nelle istituzioni senza però produrre misure punitive per i magistrati, in linea con quanto disposto dall'articolo 51 della Costituzione.

Un diritto costituzionale che deve però essere coniugato con il fondamentale diritto di ogni cittadino di poter avere una giustizia terza e, allo stesso tempo, di percepirla come tale.

È chiaro che la professionalità e la deontologia dei magistrati hanno in passato supplito a questa mancata regolamentazione normativa, ma è indubbio che eventuali trascorsi politici dei magistrati, siano essi inquirenti o giudicanti, possono generare tra la collettività dubbi su possibili condizionamenti.

Il magistrato, in linea con il nostro ordinamento, non deve solo essere imparziale, ma apparire tale.

Ritengo pertanto che le misure introdotte da questo disegno di legge siano ispirate al buon senso ed abbiano previsto quei correttivi indispensabili per evitare le troppe distorsioni alle quali abbiamo assistito in questi anni.

Trovo quindi opportuna l'incandidabilità alle elezioni politiche ed europee per il magistrato che nei cinque anni precedenti ha prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenze nel territorio regionale ricompreso nella circoscrizione elettorale. Stesso limite, sostanzialmente, per le elezioni amministrative, ambito nel quale tuttora vediamo casi di magistrati eletti o chiamati a ricoprire incarichi nello stesso territorio in cui fino a un minuto prima di assumere il nuovo ruolo aveva avuto competenze giudiziarie.

Limiti che valgono per tutti i magistrati (ordinari, contabili, amministrativi e militari) e ai quali si accompagna l'obbligo della messa in aspettativa per l'assunzione di incarichi di Governo.

Su questo vorrei aggiungere una riflessione che attiene proprio alla differenza che c'è tra un sindaco o tra qualunque altro ruolo amministrativo e il ruolo dei magistrati. Questi, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono trovarsi non solo ad indagare o a giudicare su rappresentanti istituzionali, ma anche venire a conoscenza di atti, giudizi o dinamiche che poi, in un eventuale agone politico, potrebbero finire con l'essere strumentalizzati o manipolati in tutte le direzioni possibili.

Anche per il ricollocamento del magistrato candidato e non eletto, o eletto al Parlamento nazionale o europeo, ovvero eletto negli enti locali, il limite introdotto dei cinque anni per la collocazione di competenza e dell'analogo limite per l'assunzione di incarichi direttivi va nella giusta direzione di impedire che si creino situazioni di inopportunità se non addirittura di disagio ambientale.

Per quanto riguarda invece il limite dei due anni per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, avrebbe potuto essere forse più razio-

nalmente esteso sempre a cinque anni, ma è comunque un buon passo in avanti, così come la possibilità di riassegnare il magistrato nei ruoli autonomi dell'avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia.

Il giudizio su questo provvedimento deve comunque essere complessivo ed è innegabile che disciplinare una materia così delicata ed importante è il segno di una ritrovata consapevolezza del proprio ruolo da parte delle forze politiche.

In particolare, vorrei sottolineare il ruolo assolutamente rilevante del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura nel produrre un testo condiviso ed incisivo sin dall'iniziale analisi comparativa dei vari disegni di legge presentati in materia, fino al miglioramento del testo unificato con i correttivi che ci hanno consegnato l'equilibrato provvedimento in discussione oggi.

Trattandosi di materia elettorale è chiaro che si tratta di un passaggio propedeutico per la riforma elettorale attualmente in discussione alla Camera dei deputati e per le riforme costituzionali sulle quali saremo impegnati nei prossimi mesi.

Questo disegno di legge può quindi essere preso come spunto positivo sulla strada della collaborazione tra maggioranza e opposizione per rinnovare il nostro sistema normativo e modernizzare il Paese. Un auspicio affinché il nostro Paese abbia a breve leggi elettorali sempre più efficaci, efficienti ed in linea con le aspettative dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, vorrei anzitutto rivolgere gli auguri al signor Vice Ministro, che è oggi al suo esordio in quest'Aula.

Colleghi, su questo testo unificato approvato dalle Commissioni riunite che ha messo insieme diversi disegni di legge, fra i quali anche l'Atto Senato n. 296, presentato dal sottoscritto, ero arrivato oggi in quest'Aula con uno spirito felice, fin quando non ho ascoltato che la strada della democrazia e del garantismo è ancora tortuosa e difficile. Si parla della necessità, conformemente all'articolo 51 della Costituzione, come ricordato dal senatore Cappelletti, che anche i giudici abbiano la possibilità, come è giusto, di candidarsi. C'è però anche la necessità assoluta che un individuo debba essere giudicato da un giudice terzo che non abbia idee politiche avverse alle sue o che abbia partecipato addirittura ad una competizione elettorale in antitesi a chi viene giudicato. C'è, infatti, anche l'articolo 108 della Costituzione che stabilisce che il giudice deve essere davvero indipendente e terzo.

Se il legislatore si mette a fare leggi pensando a chi ne dovrà usufruire, se ne dovrà usufruire più un tipo o un altro, andando a vedere chi effettivamente ne avrà giovamento, significa che la legge viene viziata da preconcetti ideologici: non è più nell'interesse di tutti i cittadini, uguali di fronte alle leggi e di fronte alla nostra Costituzione. Con grandi sacrifici i Padri costituenti, compreso Calamandrei, non avrebbero mai fatto una

cosa come quella che stiamo facendo noi oggi, chiedendo addirittura chi ne usufruirà o pensando, ad esempio, che l'articolo 13, di garanzia per un imputato, debba essere preso in considerazione come qualcosa di mostruoso.

Certo, dobbiamo avere tutti uguali diritti. Allora, spiegatemi perché tutti i lavoratori italiani hanno una responsabilità civile e rispondono degli errori che fanno e c'è una categoria che invece non ne risponde nonostante quello che il popolo sovrano, con una percentuale superiore all'80 per cento dei votanti, ha affermato partecipando ad un *referendum* sulla responsabilità civile dei giudici.

Tutti i lavoratori italiani sono soggetti a visite di idoneità psico-attitudinali; c'è però una categoria che non viene mai visitata e può avere tutte le turbe del mondo. Vi ricordo che ci hanno messo tre anni a rimuovere un giudice che emetteva sentenze non in nome del popolo italiano, ma in nome di Dio.

Bisogna, quindi, stare molto attenti a quello che si dice e, soprattutto, quando si legifera in nome e per conto del popolo, dobbiamo avere a mente gli sforzi compiuti dai nostri padri costituenti nel darci una Costituzione che, se applicata seriamente e serenamente, è molto garantista.

Da molto tempo, tra le forze politiche e nell'opinione pubblica, è fortemente avvertita l'esigenza di colmare le lacune di una normativa che non appare in grado di garantire adeguatamente i principi costituzionali dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario da possibili e pericolose commistioni con il potere legislativo, al fine di tutelare la corretta separazione dei poteri dello Stato.

Se è vero – come è vero – che è costituzionalmente garantito il diritto alla partecipazione alle cariche elettive, risulta tuttavia indispensabile individuare le cause che escludono l'eleggibilità di alcuni titolari di funzioni pubbliche che, per loro natura, potrebbero esercitare un'indebita influenza o pressione sul corpo elettorale. In particolare, dovrebbe escludersi l'eleggibilità di coloro ai quali è demandata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, così da scongiurare, da un lato, il pericolo di un utilizzo strumentale da parte del candidato della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto, allo scopo di influenzare a proprio vantaggio gli elettori, e da rendere, dall'altro lato, l'esercizio della giustizia immune da qualsiasi condizionamento politico, atteso che il magistrato deve dare garanzia di assolute imparzialità e terzietà, deve essere e apparire *super partes*.

Al fine di impedire l'esercizio di qualsiasi *captatio benevolentiae* sugli elettori, assicurando la genuinità e la libera espressione del voto, e di evitare qualsiasi interferenza tra il potere legislativo e quello giudiziario (una sorta di conflitto di interessi, che vedrebbe il magistrato creare la norma giuridica e successivamente applicarla e interpretarla), si dovrebbe prevedere opportunamente che non possano candidarsi alla carica parlamentare coloro che fino a poco prima abbiano potuto godere della notorietà e del consenso derivanti dalla funzione giudiziaria esercitata e che, del pari, non possano tornare a svolgere le funzioni giudiziarie i magistrati che abbiano espletato il mandato parlamentare.

L'adozione di una disciplina più restrittiva della partecipazione dei magistrati alle elezioni politiche era stata già invocata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura (CSM) in una risoluzione del 18 marzo 1996. In essa, preso atto delle richieste di collocamento in aspettativa formulate da molti magistrati e rilevato che tale situazione poteva determinare lesioni all'immagine di imparzialità e terzietà della funzione giudiziaria, lo stesso CSM riteneva opportuno individuare «un adeguato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito allo svolgimento delle funzioni elettive e i valori costituzionali attinenti alla speciale posizione dei magistrati e all'esigenza che essi siano ed appaiano imparziali», invitando Parlamento e Governo ad assumere le opportune iniziative per una nuova disciplina legislativa.

Numerosi sono stati i progetti di legge presentati nelle passate legislature in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati fino all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1997, n. 13, recante modifica all'articolo 8 del testo unico (come noto e come i relatori hanno ben espresso ed illustrato).

Quindi, con il disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite, ora in discussione, si prevede un periodo di cinque anni, sia antecedente che successivo alla data di accettazione della candidatura.

Il provvedimento in esame, pertanto, oggi cerca di mettere in piedi una disciplina più armonica e maggiormente congrua per quanto attiene ai casi di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati. Esso, infatti, interviene per regolamentare anche la candidabilità dei magistrati in servizio presso le magistrature superiori. Vincoli più stringenti sono introdotti anche per quanto attiene all'aspettativa propedeutica alla candidatura, che deve essere chiesta almeno sei mesi prima della scadenza della legislatura; comunque, non ci si può candidare in zone dove nei cinque anni precedenti (attualmente sei mesi) si è esercitata la propria funzione giurisdizionale.

Il presente provvedimento dispone anche che i magistrati candidati, eletti o meno, al termine dell'esperienza in seno all'organo legislativo vengano ricollocati presso organi collegiali e non monocratici, senza poter ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un certo lasso di tempo.

PRESIDENTE. A questo punto, considerati i numerosi interventi di fine seduta, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

GHEDINI Rita (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (*PD*). Signora Presidente, intervengo per richiedere un cambiamento dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani e, più precisamente, il rinvio della discussione della mozione 1-00187, avente come primo firmatario il senatore Micheloni, sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare, in ragione del fatto che la ministra Mogherini certamente non ha ancora avuto modo di prendere atto dei contenuti della mozione.

Noi chiederemmo di rinviare la discussione al momento successivo a quello in cui la Ministra avrà reso le proprie dichiarazioni programmatiche alle Commissioni. Quindi, rimetteremmo alla Conferenza dei Capigruppo la possibilità di calendarizzare di nuovo la mozione in data successiva.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

La mozione sarà calendarizzata nel corso della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Per la tutela degli animali

PAGLINI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (*M5S*). Signora Presidente, oggi vorrei mettere in luce una tematica molto sentita dai cittadini, ma poco trattata o, per meglio dire, completamente dimenticata da queste Aule.

La Dichiarazione universale dei diritti degli animali, proclamata il 27 gennaio 1978 a Bruxelles, all'articolo 4 afferma: «Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto». E all'articolo 10 dice: «Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. Le esibizioni e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale stesso».

La linea politica del Movimento 5 Stelle tutela non solo i cittadini inascoltati e non rappresentati da questa politica fallimentare, ma anche chi non ha voce e non può decidere del proprio destino come ad esempio i nostri amici animali. Questi fanno parte del pianeta, e come tutte le forme di vita vanno tutelati, nel rispetto della volontà popolare.

Alcune città si sono organizzate, come per esempio Alessandria, Ferrara e, pochi giorni fa, Carrara, attraverso un lavoro concertato con i cittadini, gli attivisti e i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Essi hanno proposto ed ottenuto dal Consiglio comunale l'impegno ad adottare un regolamento in tema di tutela degli animali che supplisca alle mancanze delle leggi nazionali e di fatto impedisca l'attendamento di spettacoli circensi che appunto utilizzino animali.

È un segnale importante e un passo in più verso la piena applicazione dei principi della Dichiarazione di Bruxelles. Questo per dire che, quando i cittadini vogliono e si impegnano, possono raggiungere obiettivi politici importanti.

In Italia manca un testo organico che riesca a decretare la fine degli spettacoli dove gli animali sono costretti ad attività contrarie alla propria natura, in totale negazione alle proprie caratteristiche etologiche, o magari obbligati a rimanere in una condizione di prigionia per mero intrattenimento.

Se da un lato dunque, sono in continuo aumento le manifestazioni di contrarietà da parte dei cittadini, il legislatore nazionale e le amministrazioni locali si sono dimostrati in difficoltà nel dare risposte concrete e definitive. Ad oggi infatti, il Parlamento non ha ancora trovato il tempo di adeguare le obsolete leggi che tutelano l'attività circense fondata sull'addestramento coatto di animali esotici e non.

Incalzeremo, quindi, affinché questo Parlamento legiferi al più presto sul tema, e, rifacendoci ad una notizia d'agenzia di qualche giorno fa che citava il fatto che il Governo Renzi vanta una sfilza di «primati», ci auguriamo che prenda pertanto a cuore il tema e che agisca nell'interesse di tutti gli animali (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signora Presidente, le chiedo di poter allegare la restante parte dell'intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Sulle norme relative all'omesso versamento dei contributi INPS da parte dei datori di lavoro

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, il 21 gennaio scorso, in sede di discussione dell'Atto Senato n. 925, contenente deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, è stato approvato l'emendamento 2.217 (testo 2), a mia prima firma, confluito poi nell'identico emendamento 2.214 (testo 2), del relatore Casson, con il quale si è trasformato l'omesso versamento dei contributi INPS, per conto dei lavoratori, da parte del datore di lavoro da reato ad illecito amministrativo, a patto che lo stesso non ecceda il limite di 10.000 euro annui. Nello stesso emendamento è stato ribadito che il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione.

Con il voto favorevole dell'Assemblea abbiamo quindi riconosciuto giusto andare incontro alle esigenze di molti piccolissimi imprenditori, che in una situazione di forte crisi economica sono destinati a subire i re-

lativi decreti penali di condanna. Siamo consapevoli che ci sono piccole imprese che lavorano con le pubbliche amministrazioni e si trovano nell'impossibilità temporanea di pagare le ritenute per conto dei lavoratori dipendenti. L'eventuale apertura di un procedimento penale comporta l'attivazione di norme stringenti per l'eventuale ricezione del DURC, che sono state inasprite dal Governo Letta con il decreto-legge n. 69 del 2013, ma che sono fondamentali per avere il dovuto compenso e non rischiare la chiusura. I piccoli imprenditori chiedono semplicemente di poter continuare a lavorare, nonostante le costanti pressioni di INPS ed Equitalia.

Con il mio breve intervento, signora Presidente, intendo oggi sollecitare il Governo all'esercizio tempestivo di tale delega, perché continuino ad accadere casi drammatici, come quello di un imprenditore veneto che dopo aver subito il pignoramento della casa e dell'attività e non essere stato in grado neanche di assolvere al pagamento del funerale della moglie, si è visto condannare pochi giorni fa dal giudice per non avere versato una modica cifra. Questo, signori, è il quadro di disperazione a cui siamo tenuti a mettere la parola «fine»: piccoli e piccolissimi imprenditori che aspettano da questo Governo misure efficaci, piccoli segnali, che possono rappresentare una vera e propria boccata d'ossigeno in un momento economicamente così duro e difficile. Mi auguro che il Governo Renzi cominci presto a fare i fatti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sull'apertura di una sala giochi nel centro di Milano

RICCHIUTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*PD*). Signora Presidente, vorrei annunciare la presentazione di un'interrogazione urgente al Ministro dell'interno relativa all'apertura di una sala giochi di 800 metri quadrati nel pieno centro di Milano, in corso Vercelli. L'apertura di questa sala giochi ha aspetti e risvolti veramente inquietanti, che riguardano la questura di Milano.

La Regione Lombardia ha infatti approvato una legge che impedisce l'apertura di sale giochi nel raggio di 500 metri da scuole, oratori o luoghi sensibili. Non soltanto fra l'approvazione di questa legge e il regolamento attuativo la questura di Milano ha dato il suo benestare all'apertura della sala giochi, ma un funzionario della questura ha esercitato pressioni nei confronti dei condomini che abitano nel caseggiato. Tali condomini hanno infatti promosso e vinto un ricorso al TAR, ma nonostante questo è stato dato l'ok per l'apertura della sala giochi. Vorrei quindi annunciare la presentazione di tale interrogazione, perché si sono verificati fatti veramente inquietanti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sulla riduzione dei presidi della Polizia sul territorio

RUTA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (*PD*). Signora Presidente, desidero preannunciare per domani la presentazione di un'interrogazione – e spero che anche altri colleghi abbiano preso o stiano prendendo analoga iniziativa – rivolta al Ministro dell'interno, con l'intento di conoscere nel dettaglio con quale rapporto si proceda ad una razionalizzazione dei siti e dei posti della Polizia di Stato, con una conseguente netta riduzione della loro presenza.

Ora, il tema è semplice: se parliamo di razionalizzazione, ben venga; il parlare invece di tagli non viene assolutamente accolto in maniera positiva, perché ciò riguarda quasi tutte le Province italiane (direi per oltre il 90 per cento), per una razionalizzazione che significa però eliminare presidi importanti.

Dal momento che si tratta oggettivamente di razionalizzare la spesa, ma anche di provvedere a tagli significativi nel settore, riteniamo che in questo momento in Italia sia veramente inopportuno insistere in tale direzione, perché semmai dovremmo andare in quella contraria. Nelle Province in cui la criminalità organizzata insiste in maniera particolare, bisogna assolutamente evitare di ridurre tale presenza, ma casomai occorre aumentarla. È vero che bisogna razionalizzarla insieme agli altri Corpi e agli altri Ministeri, però la Polizia di Stato svolge una funzione per noi importante, soprattutto nelle Regioni di frontiera, in cui vi è la presenza di criminalità organizzata.

Mi riferisco anche alla mia Regione, il Molise, che è proprio di frontiera, perché è confinante sia con la Campania che con la Puglia, che costituiscono gli argini che dobbiamo custodire, per evitare un'invasione ed un'infiltrazione; creati gli argini, però, occorre ovviamente continuare ad affrontare con decisione la lotta alla criminalità. La presenza ed i presidi fisici non solo sono rassicuranti per la popolazione, ma sono anche importanti per combattere direttamente le attività criminali di queste organizzazioni, che purtroppo in Italia sono numerose e molto invasive. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**Sulla chiusura dello stabilimento Lactalis di Caravaggio,
in provincia di Bergamo**

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche questa sera sono in linea con la senatrice che mi ha preceduto, per chiedere a mia volta una tutela, quella del lavoratore.

Il mio intervento è incentrato ancora una volta – purtroppo l’ennesima – sul caso di una multinazionale che chiude un impianto produttivo in questo Paese. Mi riferisco allo stabilimento della Lactalis di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Il gruppo francese, tra l’altro, è proprietario di impianti in tutta Italia con marchi molto prestigiosi, come la Parmalat, la Galbani, l’Invernizzi, la Cademartori e la Locatelli.

Dopo il ridimensionamento delle strutture della Parmalat – che è già stata ridimensionata in altri momenti – il colosso francese ha deciso di ristrutturare la loro produzione e, di conseguenza, ha deciso sulla vita o sulla morte di alcuni impianti presenti nel nostro Paese. Dopo spizzichi e bocconi, il gruppo francese della Galbani-Lactalis ha annunciato la chiusura totale dello stabilimento di Caravaggio, un impianto dove già due anni fa la proprietà aveva tagliato 60 posti di lavoro, eliminando la produzione di alcuni prodotti.

Nello stabilimento di Caravaggio si lavorano circa 250.000 tonnellate di latte e si producono 40.000 tonnellate di formaggi, che permettono l’impegno di circa 220 unità lavorative. Stessa sorte, tra l’altro, toccherà a cascata all’impianto di Introbio, vicino Lecco, con 8 dipendenti.

Sta di fatto, signora Presidente, che a metà febbraio in un incontro tra il sindaco di Caravaggio, Giuseppe Prevedini, molto attivo in tale ambito, Matteo Salvini ed alcuni amministratori della Regione Lombardia e, in altre sedi, con le rappresentanze sindacali, si è ottenuto in prima battuta l’obiettivo di non licenziare i 220 dipendenti, che lavorano tra l’altro con contratto a tempo indeterminato, accompagnandone almeno una ventina alla pensione.

In seconda battuta, la richiesta degli operai era quella di rivitalizzare e valorizzare lo stabilimento Invernizzi di Caravaggio, impedendo così il dislocamento della produzione in altri siti. La proprietà ha deciso di intervenire sui costi della struttura industriale, sostenendo come la chiusura di uno dei sei stabilimenti presenti in Italia fosse volta esclusivamente a proteggere l’intero loro sistema industriale.

Abbiamo motivo, signora Presidente, di essere molto preoccupati. In primo luogo perché, anche se non sono previsti licenziamenti, i lavoratori si troverebbero trasferiti nelle altre sedi lombarde del gruppo; si tratta di una sorta di *mobbing* perché sarebbe proprio impossibile mettere questi signori in condizione di raggiungere il posto di lavoro. In secondo luogo perché, se non si troverà la soluzione per il sito di Caravaggio, vi sarà una perdita molto importante di un sito industriale che ha garantito fino ad oggi un’opportunità occupazionale nel nostro territorio, anche in vista delle grandi infrastrutture che stanno per essere ultimate. Lo spostamento di circa 200 unità lavorative nelle altre sedi lombarde creerebbe chiaramente molti disagi sociali, familiari, organizzativi ed economici.

Signora Presidente, la richiesta che facciamo – purtroppo ormai giornalmente – è che il Governo si faccia carico di questo gravissimo pro-

blema, che esiste ora per la Lactalis-Galbani, ma che è presente anche in tantissime altre aziende.

Chiedo anche che il nuovo Presidente del Consiglio si metta una mano sul cuore e decida di mettere questo Paese in condizione di essere dotato di un programma di politica industriale, che abbiamo più volte sollecitato anche nella nostra Commissione, la 10ª. Chiediamo che si metta il nostro Paese in condizione di non rimanere ai margini della ripresa economica, che sta caratterizzando alcuni Paesi dell'Europa, ma sicuramente non il nostro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

**Sul ruolo del dottor Vincenzo Fortunato
nella vendita delle proprietà immobiliari dello Stato**

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, Matteo Renzi ebbe a dire che, per cambiare l'Italia, bisogna cambiare la casta dei funzionari: ora ne ha la facoltà.

Fonti di stampa ci dicono che nel 2013 Vincenzo Fortunato è stato nominato presidente di SGR, che gestirà la vendita delle proprietà immobiliari dello Stato, uno dei pochi tesoretti rimasti.

Vincenzo Fortunato, già liquidatore della società Stretto di Messina e per lunghi anni capo gabinetto del Ministero delle infrastrutture e poi del Ministero dell'economia e finanze, si è distinto in vicende che hanno curiosamente visto premiati concessionari e gestori del gioco d'azzardo.

Nel 2004 SISAL ottenne il rinnovo della concessione per il Superegalotto senza alcuna gara; il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto invalidare l'assegnazione, ma una nota, firmata dallo stesso Fortunato, affermò che per il Governo «non vi erano profili ostativi». Fu smentito però brutalmente da una società straniera che fece ricorso e lo vinse. SISAL poi si aggiudicò comunque la concessione, ma dovette dimezzarsi l'aggio e lasciare sul tappeto 100 milioni di euro *una tantum*. Denari che Fortunato ci avrebbe fatto perdere.

Peggio capitò nel 2005. Il rinnovo della concessione del Lotto, ancora senza gara, a vantaggio di Lottomatica portò a un contenzioso. A capo della segreteria del collegio arbitrale era Patrizia Nardi, stretta collaboratrice proprio di Vincenzo Fortunato. Presidente era Ovidio Tilesi, già sindaco di SOGEI, anni prima in società proprio con Lottomatica. I due rappresentanti dei contendenti erano Angelo Piazza per Lottomatica ed Ernesto Stajano per i Monopoli di Stato. Ma Piazza e Stajano erano soci in affari ed entrambi docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, il cui rettore era ancora Vincenzo Fortunato.

«Ti piace vincere facile?», si diceva. Beh, Lottomatica vinse, ed ebbe un aumento di capitalizzazione in Borsa di 400 milioni di euro. Ma non

basta. Vincenzo Fortunato nel 2009 si adoperò presso Giorgio Tino, dirigente dei Monopoli di Stato, per evitare la revoca della concessione ad una tabaccheria di Rossano Calabro. Giorgio Tino era uno dei due dirigenti dei Monopoli che anni prima avevano omesso i controlli sullo scandalo *slot machines*. E fin qui... Ma cosa porta un capo di Gabinetto di un Ministero ad intercedere per una piccola tabaccheria di Rossano Calabro? Forse le stesse buone intenzioni che hanno spinto Nichi Vendola a manifestare solidarietà alla famiglia Riva, l'ex ministro Cancellieri ad attivarsi per la signora Ligresti? O non assomiglia piuttosto alle ingerenze di Gentile sulla libertà di stampa proprio in Calabria?

Renzi, si accomodi, la coerenza attende! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 6 marzo 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

PALMA. – Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (116).

– ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (273).

– BARANI. – Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati (296).

– CASSON ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali (394).

– CALIENDO ed altri. – Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (546).

ALLE ORE 16

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,54*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano
(10-362-388-395-849-874)**

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (10)

Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale (362)

Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura (388)

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (395)

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (849)

Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (874)

**ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). – Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

EMENDAMENTI

1.3

BUEMI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-bis. - (*Tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, e raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

1.200 (testo 2)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-bis. - (*Tortura*). – 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni ventuno. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione ad anni trenta.

2. Al di fuori delle ipotesi di concorso, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni"».

1.5

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il primo comma con il seguente: «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo o per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

1.7

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «Chiunque», con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e terzo del medesimo capoverso.

1.201

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MANCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «Chiunque», con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere il comma secondo del medesimo capoverso.

1.8

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «Chiunque», con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere il comma terzo del medesimo capoverso.

1.9

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis.», nel primo comma, sopprimere le parole: «con più atti di violenza o di minaccia, ovvero».

1.202

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al primo comma, sostituire le parole: «con più atti di violenza o di minaccia» con le seguenti: «con violenza o minaccia».

1.202 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al primo comma, sostituire le parole: «con più atti di violenza o di minaccia» con le seguenti: «con violenze o minacce gravi»

1.13

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «o di minaccia».

1.203

CALIENDO, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARIN, CARDIELLO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia» aggiungere la seguente: «grave».

1.14

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma dopo le parole: «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia» inserire le seguenti: «, in qualsiasi forma».

1.204

CALIENDO, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARIN, CARDIELLO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «mediante trattamenti», aggiungere la seguente: «crudeli».

1.17

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, dopo le parole: «degradanti la dignità umana» inserire le seguenti: «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione».

1.205

CALIENDO, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARIN, CARDIELLO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «ovvero mediante omissioni».

1.18

STEFANI, BITONCI

Id. em. 1.205

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «ovvero mediante omissioni».

1.21

BUEMI, MANCONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sopprimere la parola: «acute».

1.206

MALAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o psichiche».

1.22

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma dopo le parole: «sofferenze fisiche o psichiche» sopprimere le seguenti: «ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.23

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma dopo le parole: «di minorata difesa» inserire le seguenti: «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere».

1.207

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

1.208

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a quindici anni».

1.208 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.34

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quarto comma con il seguente: «Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.209 (testo 2)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni ventuno. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione ad anni trenta».

1.37

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-ter».

1.38

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 613-ter» con il seguente:

«Art. 613-ter. - (Istigazione a commettere tortura). - Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo 613-bis è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, l'istigatore è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata».

1.210

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, nel capoverso «Art. 613-ter.» sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

EMENDAMENTO

2.200

CALIENDO, CARDIELLO

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso: «2-bis» con il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto al solo fine di provarne la responsabilità penale».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

*(Modifica all'articolo 19 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

EMENDAMENTI

3.1

STEFANI, BITONCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «esistano fondati» con le seguenti: «vi siano».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

EMENDAMENTI

4.1

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «sottoposti a procedimento penale o».

4.200

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

4.200 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Approvato*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

**ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 5.****Approvato***(Invarianza degli oneri)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI**5.1**

STEFANI, BITONCI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.*

5.200DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

5.201

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Istituzione del fondo per le vittime della tortura*). – 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato a assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di stabilità.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B***Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul testo unificato del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sugli emendamenti esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.200 e 5.201.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

**Integrazione all'intervento della senatrice Paglini
sulla tutela degli animali**

Inoltre faccio presente che esiste un documento firmato da più di 530 psicologi ed esperiti che afferma: «Questi contesti, lungi dal permettere ed incentivare la conoscenza per la realtà animale, sono veicolo di una educazione al non rispetto per gli esseri viventi, inducono al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolano lo sviluppo dell'empatia, che è fondamentale momento di formazione e di crescita, in quanto sollecitano una risposta incongrua, divertita e allegra, alla pena, al disagio, all'ingiustizia».

Il Movimento 5 Stelle, come sempre, vigilerà e si farà carico del tema così tanto sentito.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874. Em. 1.200 (testo 2), De Cristofaro e altri	247	246	000	008	238	124	RESP.
002	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 1.201, De Cristofaro e altri	248	247	001	010	236	124	RESP.
003	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 1.13, Stefani e Bitonci	246	245	000	013	232	123	RESP.
004	Nom.	DDL n. 10 e altri. Emm. 1.205 e 1.18, Caliendo e altri; Stefani e Bitonci	246	245	001	188	056	123	APPR.
005	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 1.206, Malan	249	248	001	047	200	125	RESP.
006	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 1.207, De Cristofaro e altri	250	249	001	071	177	125	RESP.
007	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 1.208 (testo 2), Casson e altri	249	248	041	204	003	125	APPR.
008	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 1.209 (testo 2), De Cristofaro e altri	250	249	014	015	220	125	RESP.
009	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 1.37, Stefani e Bitonci	251	250	001	015	234	126	RESP.
010	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 1.210, Buccarella e altri	249	248	001	068	179	125	RESP.
011	Nom.	DDL n. 10 e altri. Articolo 2	251	250	000	250	000	126	APPR.
012	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 3.1, Stefani e Bitonci	251	250	000	015	235	126	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0202

del 05/03/2014 14.48.29

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 3.200, De Cristofaro e altri	244	243	059	010	174	122	RESP.
014	Nom.	DDL n. 10 e altri. Articolo 3	252	251	001	237	013	126	APPR.
015	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 4.1, Stefani e Bitonci	242	239	001	015	223	120	RESP.
016	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 4.200 (testo 2), Lumia e altri	244	243	000	241	002	122	APPR.
017	Nom.	DDL n. 10 e altri. Articolo 4	240	239	002	237	000	120	APPR.
018	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 5.200, De Cristofaro e altri	242	241	002	013	226	121	RESP.
019	Nom.	DDL n. 10 e altri. Articolo 5	242	241	001	235	005	121	APPR.
020	Nom.	DDL n. 10 e altri. Articolo 6	239	236	000	236	000	119	APPR.
021	Nom.	DDL n. 10 e altri. Em. 1.202 (testo 2), Casson e altri	237	236	002	232	002	119	APPR.
022	Nom.	DDL n. 10 e altri. Articolo 1	240	239	004	235	000	120	APPR.
023	Nom.	DDL n. 10 e altri. Votazione finale	235	234	003	231	000	118	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

202ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 marzo 2014

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 1

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
AIELLO PIERO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
AIROLA ALBERTO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F
ALICATA BRUNO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
AMATI SILVANA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARACRI FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
ARRIGONI PAOLO	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C		F	F	F	C	F
ASTORRE BRUNO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F
AUGELLO ANDREA																				
AZZOLLINI ANTONIO																				
BARANI LUCIO	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F
BATTISTA LORENZO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
BELLOT RAFFAELA	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F
BENCINI ALESSANDRA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
BERGER HANS		C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BERNINI ANNA MARIA																				
BERTOROTTA ORNELLA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F				
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BIANCO AMEDEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIANCONI LAURA	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BIGNAMI LAURA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	A	F	C		F	C	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BISINELLA PATRIZIA	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F
BITONCI MASSIMO	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	C	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F
BOCCA BERNABO'	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
BONAIUTI PAOLO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C		F	C	A	C	C	C	F				C	F	F	C	F	F
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BOTTICI LAURA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BRUNO DONATO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
BUEMI ENRICO	C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
BULGARELLI ELISA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F

202ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 marzo 2014

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 2

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CALEO MASSIMO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F
CAMPANELLA FRANCESCO																				
CANDIANI STEFANO	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	A	F
CANTINI LAURA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F		F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CAPPELLETTI ENRICO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CARDINALI VALERIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARRARO FRANCO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CASALETTO MONICA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CASTALDI GIANLUCA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F				
CATALFO NUNZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CATTANEO ELENA																				
CENTINAIO GIAN MARCO	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F
CERONI REMIGIO	C	C	C	F	F	F	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CERVELLINI MASSIMO	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CHITI VANNINO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
CIOFFI ANDREA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
CIRINNA' MONICA	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	
COLLINA STEFANO	C	C	C	F	C	C	F	C		C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
COLUCCI FRANCESCO	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	A	F	A	F	F	C	F	F
COMPAGNONE GIUSEPPE		C																		
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C		F
CONTE FRANCO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CONTI RICCARDO																				
CORSINI PAOLO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
COTTI ROBERTO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
CROSIO JONNY	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
CUOMO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	A	F	F
D'ADDA ERICA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F

202ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 marzo 2014

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 3

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ALI' ANTONIO																				
DALLA TOR MARIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C		F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	R	F	F	C	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C					A	C	C		F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
D'ANNA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F		F	F	C	F	F
DAVICO MICHELINO		F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	C	C	C	F		F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PETRIS LOREDANA	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
DE PIN PAOLA										A	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
DEL BARBA MAURO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
DI GIACOMO ULISSE																				
DI GIORGI ROSA MARIA																				
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C		F	C	F	F	C	F	
DIRINDIN NERINA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
DIVINA SERGIO	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C		F	C	F	F	C	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C		F	C	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	F		C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FABBRI CAMILLA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FALANGA CIRO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FASANO ENZO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F		C	F	F
FATTORI ELENA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F						
FATTORINI EMMA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F		C	F	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FEDELI VALERIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FERRARA ELENA	C	C		F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FERRARA MARIO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	
FILIPPI MARCO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F			F	C	F	F
FISSORE ELENA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F						
FLORIS EMILIO	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FORMIGONI ROBERTO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F

202ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 marzo 2014

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 4

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FORNARO FEDERICO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
FUCKSIA SERENELLA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
GAETTI LUIGI	C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
GALIMBERTI PAOLO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
GAMBARO ADELE	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO																				
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
GENTILE ANTONIO																				
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
GIBIINO VINCENZO															C	F	F	C	F	F
GINETTI NADIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	F	A	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	R					
GIROTTI GIANNI PIETRO																F	F	C	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
GRANAIOLO MANUELA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
GUERRA MARIA CECILIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		C	C	F	C	F	F	C	F	F
ICHINO PIETRO						C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
IDEM JOSEFA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
IURLARO PIETRO									C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F						
LANGELLA PIETRO												C	C	F	C	F	F	C	F	F
LANIECE ALBERT	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
LANZILLOTTA LINDA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
LEPRI STEFANO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
LEZZI BARBARA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
LIUZZI PIETRO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C		C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
LO MORO DORIS	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LONGO EVA	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
LUCHERINI CARLO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C		F	C	F	F
LUCIDI STEFANO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C		F	F	F	F	C	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F		C	F	F

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 5

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Astenuto

(V) =Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MANCONI LUIGI	C		C	F	C	F		F	C	C	F	C	C	F	C	F				
MANCUSO BRUNO																				
MANDELLI ANDREA	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MANGILI GIOVANNA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F									
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MARIN MARCO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F		F	F	C	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.																				
MARINO LUIGI	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MARTELLI CARLO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MARTON BRUNO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MAURO GIOVANNI	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MAURO MARIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C		F		F	F	C	F	F
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MERLONI MARIA PAOLA																				
MESSINA ALFREDO												C	C	F	C	F	F	C	F	F
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MILO ANTONIO																				
MINEO CORRADINO	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	C	F	F	C	A	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
MOLINARI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F

202ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 marzo 2014

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 6

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NUGNES PAOLA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PADUA VENERA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PAGANO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	A	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PAGLINI SARA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	R
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PALERMO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C		F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PANIZZA FRANCO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PEGORER CARLO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PELINO PAOLA	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PEPE BARTOLOMEO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
PERRONE LUIGI	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PICCOLI GIOVANNI	C	C	C		F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C		F	C	F	F	C	F	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PUGLIA SERGIO			C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
PUGLISI FRANCESCA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PUPPATO LAURA																				
QUAGLIARIELLO GAETANO																				
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
RAZZI ANTONIO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
REPETTI MANUELA	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F			F	C	F	F	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	F	C	C		F	A	C	F	F
ROMANI MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
ROMANI PAOLO																				
ROMANO LUCIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F						
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
ROSSI LUCIANO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	
RUBBIA CARLO																				
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
RUTA ROBERTO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
RUVOLO GIUSEPPE																				
SACCONI MAURIZIO																				
SAGGESE ANGELICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
SANTANGELO VINCENZO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C		C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	F	F	C	A	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
SCIBONA MARCO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	A	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F	A	F	C	F	A	A	F	F
SCOMA FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	A	C	F	C	F	C	C	F	C	F				
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
SERRA MANUELA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F		C	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	C		F	C	F	F	C	F	F
SIMEONI IVANA	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	F
SOLO PASQUALE	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
SONEGO LODOVICO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
SPOSETTI UGO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
STEFANI ERIKA	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F
STEFANO DARIO																				
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F						
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.																				
TAVERNA PAOLA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C	F				
TOCCI WALTER	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
TONINI GIORGIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
TORRISI SALVATORE	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
URAS LUCIANO	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F
VACCARI STEFANO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
VACCIANO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	A	F	C		F	C	F	F
VALENTINI DANIELA	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
VATTUONE VITO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 8

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole

(M) = Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario

(P)=Presidente

(A) = Astenuto

(R)=Richiedente la votazione e non votante

(V) = Votante

[illegible]

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 9

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
AIELLO PIERO	F	F	F
AIROLA ALBERTO	F	F	F
ALBANO DONATELLA	F	F	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA	F	F	
ALBERTINI GABRIELE	F	F	F
ALICATA BRUNO	F	F	F
AMATI SILVANA	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F
ANGIONI IGNAZIO	F	F	F
ANITORI FABIOLA	M	M	M
ARACRI FRANCESCO		F	A
ARRIGONI PAOLO	F	F	F
ASTORRE BRUNO	F	F	F
AUGELLO ANDREA			F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F
BARANI LUCIO	F	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F
BATTISTA LORENZO	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA			
BERGER HANS	F	F	F
BERNINI ANNA MARIA			
BERTOROTTA ORNELLA			F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F
BIANCO AMEDEO	M	M	M
BIANCONI LAURA	F	F	F
BIGNAMI LAURA			
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	F	F
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F
BITONCI MASSIMO	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F
BOCCA BERNABO'			
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F
BONAIUTI PAOLO	F	F	
BONDI SANDRO			
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	A	F
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F	F
BOTTICI LAURA	F	F	F
BROGLIA CLAUDIO	F	F	F
BRUNI FRANCESCO	F	F	F
BRUNO DONATO	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F
BUEMI ENRICO	F	F	F
BULGARELLI ELISA	F	F	F

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 10

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
CALDEROLI ROBERTO	P	P	A
CALEO MASSIMO	F	F	F
CALIENDO GIACOMO	F	F	F
CAMPANELLA FRANCESCO			F
CANDIANI STEFANO	F	F	F
CANTINI LAURA	F	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	F
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	F	F	
CARDINALI VALERIA	F	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	M	M	M
CARRARO FRANCO	F	F	F
CASALETTO MONICA			
CASINI PIER FERDINANDO			
CASSANO MASSIMO	M	M	M
CASSON FELICE	F	F	F
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F
CATALFO NUNZIA	M	M	M
CATTANEO ELENA			F
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	F
CERONI REMIGIO	F	F	F
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	F	F	F
CHITI VANNINO	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F
CIRINNA' MONICA	F	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	F
COLLINA STEFANO	F	F	F
COLUCCI FRANCESCO	F	F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F
COMPAGNA LUIGI		F	F
COMPAGNONE GIUSEPPE			
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F
CONTE FRANCO	F	F	F
CONTI RICCARDO			F
CORSINI PAOLO	F	F	F
COTTI ROBERTO	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F
CROSIO JONNY	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	F
CUOMO VINCENZO	F	F	F
D'ADDA ERICA	F	F	F

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 11

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
D'ALI' ANTONIO			F
DALLA TOR MARIO	F	F	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO		F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	F
D'ANNA VINCENZO	M	M	M
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	F	F	F
DAVICO MICHELINO	F	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	F	F
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	M	M	M
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	F	F	F
DE PIN PAOLA	F	F	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M
DE SIANO DOMENICO	F	F	
DEL BARBA MAURO	F	F	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	F	F
DI GIACOMO ULISSE			
DI GIORGI ROSA MARIA			F
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	F	
DIRINDIN NERINA	F	F	F
DIVINA SERGIO	F	F	F
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M
DONNO DANIELA	F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F	
ESPOSITO STEFANO	F	F	F
FABBRI CAMILLA	F	F	F
FALANGA CIRO	F	F	F
FASANO ENZO	F	F	
FATTORI ELENA	F	F	F
FATTORINI EMMA	F	F	F
FAVERO NICOLETTA	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F
FEDELI VALERIA	F	F	P
FERRARA ELENA	F	F	F
FERRARA MARIO	F	F	F
FILIPPI MARCO	F	F	F
FILIPPIN ROSANNA	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA			F
FISSORE ELENA			
FLORIS EMILIO	F	F	F
FORMIGONI ROBERTO	F	F	

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 12

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
FORNARO FEDERICO	F	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	F	F
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F
GAETTI LUIGI	F	F	
GALIMBERTI PAOLO	F	F	F
GAMBARO ADELE	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO			
GATTI MARIA GRAZIA	F	F	F
GENTILE ANTONIO			
GHEDINI NICCOLO'			
GHEDINI RITA	F	F	F
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	
GIBIINO VINCENZO	F	F	F
GINETTI NADIA	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	F	F	F
GIRO FRANCESCO MARIA			
GIROTTA GIANNI PIETRO	F	F	F
GOTOR MIGUEL	F	F	F
GRANAIOLO MANUELA	F	F	F
GRASSO PIETRO			
GUALDANI MARCELLO	F	F	F
GUERRA MARIA CECILIA	F	F	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	
IDEM JOSEFA	F	F	F
IURLARO PIETRO	F	F	F
LAI BACHISIO SILVIO			F
LANGELLA PIETRO	F	F	
LANIECE ALBERT	F	F	F
LANZILLOTTA LINDA	M	M	M
LATORRE NICOLA	F	F	F
LEPRI STEFANO	F	F	F
LEZZI BARBARA	F	F	F
LIUZZI PIETRO	F	F	F
LO GIUDICE SERGIO	F	F	F
LO MORO DORIS	M	M	M
LONGO EVA	F	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	F	F
LUCHERINI CARLO	F	F	F
LUCIDI STEFANO	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F
MALAN LUCIO	A	A	

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 13

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
MANASSERO PATRIZIA	F	F	F
MANCONI LUIGI	C	F	
MANCUSO BRUNO			F
MANDELLI ANDREA	F	F	F
MANGILI GIOVANNA	F	F	F
MARAN ALESSANDRO			
MARCUCCI ANDREA	F	F	F
MARGIOTTA SALVATORE			F
MARIN MARCO	F	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	F	F
MARINO LUIGI	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F
MARTELLI CARLO	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	F	F	F
MARTON BRUNO	F	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F	
MATTEOLI ALTERO			
MATTESINI DONELLA	F	F	F
MATURANI GIUSEPPINA	F	F	F
MAURO GIOVANNI	F	F	F
MAURO MARIO	F	F	F
MAZZONI RICCARDO	F	F	
MERLONI MARIA PAOLA			
MESSINA ALFREDO	F	F	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F	F
MILO ANTONIO			
MINEO CORRADINO	F	F	F
MINNITI MARCO	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	F	F	
MIRABELLI FRANCO	F	F	F
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M
MORGONI MARIO	F	F	F
MORONESE VILMA	F	F	F
MORRA NICOLA	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	F	F
MUCCHETTI MASSIMO	F	F	F
MUNERATO EMANUELA	F		F
MUSSINI MARIA			
MUSSOLINI ALESSANDRA			
NACCARATO PAOLO	F	F	F
NENCINI RICCARDO	M	M	M

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 14

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
NUGNES PAOLA	F	F	F
OLIVERO ANDREA	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F	F
PADUA VENERA	F	F	F
PAGANO GIUSEPPE	F	F	F
PAGLIARI GIORGIO	F	F	F
PAGLINI SARA	F	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	F
PALERMO FRANCESCO	M	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F
PANIZZA FRANCO	F	F	F
PARENTE ANNAMARIA	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F
PELINO PAOLA			F
PEPE BARTOLOMEO	F	F	F
PERRONE LUIGI	F	F	F
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	F	F	F
PIANO RENZO	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F	F
PICCOLI GIOVANNI	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	M	M	M
PUGLIA SERGIO	F	F	F
PUGLISI FRANCESCA	F	F	F
PUPPATO LAURA	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO			
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F
RAZZI ANTONIO	F	F	F
REPETTI MANUELA	F	F	
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	A	A	A
ROMANI MAURIZIO			
ROMANI PAOLO			
ROMANO LUCIO	F	F	F
ROSSI GIANLUCA	F	F	F
ROSSI LUCIANO	F	F	
ROSSI MARIAROSARIA			
ROSSI MAURIZIO	F	F	F
RUBBIA CARLO			
RUSSO FRANCESCO	F	F	F

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 15

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
RUTA ROBERTO	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE			
SACCONI MAURIZIO			
SAGGESE ANGELICA	M	M	M
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F
SANTANGELO VINCENZO		F	F
SANTINI GIORGIO	F	F	F
SCALIA FRANCESCO	F	F	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	F	F	
SCHIFANI RENATO			F
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F
SCIBONA MARCO	F	F	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	F	F
SCOMA FRANCESCO			
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F
SERRA MANUELA	F	F	F
SIBILIA COSIMO	F	F	F
SILVESTRO ANNALISA	F	F	F
SIMEONI IVANA	F	F	F
SOLLO PASQUALE	F	F	F
SONEGO LODOVICO	F	F	F
SPILABOTTE MARIA	F	A	F
SPOSETTI UGO	F	F	F
STEFANI ERIKA	F	F	F
STEFANO DARIO			
STUCCHI GIACOMO	M	M	M
SUSTA GIANLUCA			F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.			
TAVERNA PAOLA			F
TOCCI WALTER	F	F	
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F
TONINI GIORGIO	F	F	F
TORRISI SALVATORE	F	F	F
TREMONTI GIULIO			
TRONTI MARIO	F	F	F
TURANO RENATO GUERINO	F	F	F
URAS LUCIANO	F	F	F
VACCARI STEFANO	F	F	F
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F
VALENTINI DANIELA	F	F	F
VATTUONE VITO	F	F	F
VERDINI DENIS			
VERDUCCI FRANCESCO			F
VICARI SIMONA	M	M	M

Seduta N. 0202 del 05/03/2014 Pagina 16

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole

(C)=Contrario

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss

(P)=Presidente

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
VICECONTE GUIDO	F	F	F
VILLARI RICCARDO	F	F	
VOLPI RAFFAELE	M	M	M
ZANDA LUIGI	F	F	F
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	F
ZAVOLI SERGIO	F	F	F
ZELLER KARL	F	F	F
ZIN CLAUDIO	F	F	F
ZIZZA VITTORIO			
ZUFFADA SANTE			

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianco, Bubbico, Caridi, Casano, Ciampi, D'Anna, Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Giacobbe, Lanzillotta, Lepri, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Saggese, Spilabotte, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Catalfo e Lo Moro, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato che il senatore Di Maggio entra a far parte della 2^a Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Campanella Francesco, Battista Lorenzo, Casaletto Monica, Orellana Luis Alberto, Bocchino Fabrizio, Pepe Bartolomeo, Simeoni Ivana
Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo (1355)

(presentato in data 05/3/2014);

senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio, Battista Lorenzo, Orellana Luis Alberto, Casaletto Monica, Pepe Bartolomeo

Modifiche del decreto legislativo 198 del 20 dicembre 2009 ed al D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in materia di class action amministrativa (1356)

(presentato in data 05/3/2014);

senatore Falanga Ciro

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali (1357)

(presentato in data 05/3/2014);

senatrice Amati Silvana

Modifiche al codice penale in materia di tutela degli animali (1358)

(presentato in data 04/3/2014);

senatori Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaella, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Centinaio Gian Marco, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Volpi Raffaele
Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia (1359)
(presentato in data 04/3/2014);

senatori Fattorini Emma, Lepri Stefano, Pagliari Giorgio, Maturani Giuseppina, Tonini Giorgio, Di Giorgi Rosa Maria, Corsini Paolo, Favero Nicoletta, Collina Stefano, Del Barba Mauro, Astorre Bruno, Orru' Pamela Giacomina, Guerrieri Paleotti Paolo, Pezzopane Stefania, Moscardelli Claudio, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Fissore Elena, Scalia Francesco, Valentini Daniela
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (1360)
(presentato in data 05/3/2014);

senatori Bencini Alessandra, Scibona Marco, Romani Maurizio, Blundo Rosetta Enza, Puglia Sergio, Catalfo Nunzia, Paglini Sara, Donno Daniela, Montevecchi Michela, Serra Manuela, Moronese Vilma, Cioffi Andrea
Modifiche agli articoli 72 e 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi per la sicurezza e la rilevazione delle persone fisiche a bordo dei veicoli (1361)
(presentato in data 04/3/2014);

DDL Costituzionale

Senatori Sacconi Maurizio, Quagliariello Gaetano
Disposizioni recanti modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (1362)
(presentato in data 05/3/2014);

DDL Costituzionale

Senatori Sacconi Maurizio, Quagliariello Gaetano
Modifiche all'articolo 81 della Costituzione per rafforzare l'equilibrio dei bilanci pubblici e contrastare l'aumento della spesa pubblica (1363)
(presentato in data 05/3/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans
Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riunioni pubbliche (48)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)
(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico ed altri

Sottoposizione alle previsioni processuali e legali ordinarie delle amministrazioni degli organi costituzionali (1175)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Bellot Raffaella

Distacco del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1206)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico ed altri

Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali (1236)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Nencini Riccardo ed altri

Modifiche all'articolo 48 della Costituzione e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (1277)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico

Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie (1280)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/03/2014);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Poli Antonio

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (1281)

previ pareri delle Commissioni 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Poli Antonio

Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (1282)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. De Monte Isabella

Modifica dell'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, in materia di condominio degli edifici (1094)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 05/03/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Consiglio Nunziante

Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare (1132)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/03/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Buemi Enrico

Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1177)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 05/03/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Casson Felice

Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. (1184)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/03/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Lumia Giuseppe ed altri

Unione civile tra persone dello stesso sesso (1231)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 05/03/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Panizza Franco

Modifiche al codice civile in materia di divieto di patti successori (1251)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 05/03/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Dep. Realacci Ermete

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1345)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

C.342 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.957, C.1814)

(assegnato in data 05/03/2014);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Maran Alessandro

Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali (1172)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

5^a Commissione permanente Bilancio

CNEL

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sui contenuti delle leggi di bilancio, in attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Politiche pubbliche di bilancio e amministrazione di risultato (1266)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Giovanardi Carlo

Provvidenze in favore dei grandi invalidi (1093)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/03/2014);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Bellot Raffaella

Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia (1161)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/03/2014);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Dichiarazione di monumento nazionale del sito di Gibellina (1246)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 05/03/2014);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi

Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005 (1269)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/03/2014);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Granaiola Manuela, Sen. Amati Silvana

Norme per la tutela dei minori nel settore dei media (915)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 05/03/2014);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Consiglio Nunziante

Norme per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità (1126)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Munerato Emanuela

Concessione di contributi ai gestori di esercizi commerciali aperti al pubblico ai fini della realizzazione di servizi igienici per bambini (1154)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Fravezzi Vittorio

Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo (1100)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Consiglio Nunziante

Istituzione del Giorno della memoria delle vittime sul lavoro e altre disposizioni per l'informazione sui problemi della sicurezza sul lavoro (1131)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. De Petris Loredana ed altri

Istituzione del reddito minimo garantito (1152)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. De Petris Loredana ed altri

Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di collocamento dei centralinisti non vedenti (1153)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Munerato Emanuela ed altri

Abrogazione della riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e reintroduzione, per il triennio 2014-2017, delle disposizioni concernenti la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità. (1263)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 05/03/2014);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Munerato Emanuela ed altri

Riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (1077)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Alicata Bruno

Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile (1270)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

Commissioni 2ª e 13ª riunite

Sen. De Poli Antonio

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1283)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 05/03/2014);

Commissioni 6ª e 10ª riunite

Sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio delle strutture turistico-ricettive e norme per favorire i soggiorni in strutture localizzate nel territorio italiano (1141)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

Commissioni 10ª e 13ª riunite

Regione Calabria

Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in tema di attuazione del nuovo piano energetico nazionale e all'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (1303)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 marzo 2014, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 – lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» (n. 84).

Ai sensi della predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 4 aprile 2014.

**Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione**

In data 24 aprile 2012, il Senato ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale ordinario di Roma con ordinanza-ricorso del 15 giugno 2011. Tale conflitto aveva ad oggetto la deliberazione del 19 febbraio 2009 con la quale l'Assemblea del Senato aveva ritenuto che le dichiarazioni rese dal signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del Presidente della Repubblica – e per le quali pende un procedimento penale – concernessero opinioni

esprese da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadessero, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-quater*, n. 1/XVI legislatura).

Con sentenza 10 dicembre 2013, n. 313, depositata in Cancelleria il successivo 17 dicembre, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale davanti al tribunale di Roma, costituissero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha conseguentemente annullato la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Giovanni Mauro ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00222 del senatore Di Biagio ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Caleo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00761 della senatrice Albano.

I senatori Fattorini, D'Adda, Sollo, Spilabotte e Puglisi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01776 del senatore Pagliari ed altri.

Interrogazioni

MARINELLO. – *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

a seguito delle ingenti precipitazioni del marzo 2013, si sono verificati eventi franosi e di dissesto idrogeologico in provincia di Palermo, che hanno reso impraticabile la strada provinciale n. 18, che collega il Comune di Altofonte con quello di Piana degli Albanesi. Tali frane hanno tagliato trasversalmente le due carreggiate della strada, impedendo il transito dei veicoli e l'accesso ad alcune abitazioni private;

in seguito alla verifica di tali danni, la provincia regionale di Palermo ha provveduto soltanto ad interdire al transito la predetta strada provinciale e ad evacuare gli abitanti ivi residenti per ovvie ragioni di sicurezza. Ad oggi risulta che nessun provvedimento, neppure di tipo provvisorio, sia stato adottato per la riapertura, né si è a conoscenza di eventuali proposte definitive per risolvere il problema;

l'arteria che unisce i due Comuni, malgrado sia una via secondaria, rappresenta un'asse viario di elevata importanza strategica. Infatti la maggior parte delle persone, imprese e attività produttive la utilizzano in quanto più veloce e sicura per raggiungere posti di lavoro, scuole, università. La sua chiusura, oltre che creare grandissimi disagi logistici e operativi, rischia soprattutto di indebolire il tessuto economico del territorio e di scoraggiare il turismo a visitare questi luoghi a forte vocazione turistica;

il 1º luglio 2013 il Presidente della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva chiesto al commissario per la provincia di Palermo, generale Domenico Tucci, di attivare le procedure necessarie al ripristino della piena funzionalità e del sicuro transito del tratto di strada interessato dagli eventi franosi, tenendo conto della possibilità di attingere a risorse di livello nazionale, in considerazione della difficoltà in cui versano le casse degli enti locali;

a tale sollecitazione non è stato dato – senza spiegazioni – alcun seguito ed il Comune di Piana degli Albanesi continua ad essere sostanzialmente isolato, con grave nocumento della celerità dei trasporti privati, pubblici e di emergenza;

la popolazione servita dalla infrastruttura stradale in parola è pertanto costretta a percorrere la strada di Santa Cristina Gela – una ex strada ferrata molto pericolosa in cui si sono verificati diversi incidenti stradali, che non può tuttavia essere percorsa dai mezzi pesanti – e la vecchia strada di San Giuseppe, anch'essa insicura ed incapace di sostenere normali flussi di traffico,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di estremo disagio vissuta dai cittadini di Piana degli Albanesi e se, al riguardo, abbiano ricevuto notizia di quanto è avvenuto dal Commissario provinciale;

se non ravvisino nella mancata adozione di qualsiasi provvedimento da parte del Commissario per la provincia di Palermo in relazione all'apprestamento degli interventi idonei a mettere in sesto la strada provinciale n. 18, gli estremi sufficienti a decretarne la sostituzione da parte della Regione siciliana con persona più capace;

se non ritengano che ricorrano, con riferimento all'operato del nominato Commissario, gli estremi per la contestazione del reato di omissione di atti del suo ufficio commissariale.

(3-00781)

**Interrogazioni orali con carattere d'urgenza
ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

RIZZOTTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con avviso del 13 gennaio 2014, protocollo n. 562, è stato reso noto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2014-2015;

le date di svolgimento delle prove sono le seguenti: 8 aprile 2014 per le facoltà di medicina e chirurgia in lingua italiana e odontoiatria e protesi dentaria; 9 aprile 2014 per la facoltà di medicina veterinaria; 10 aprile 2014 per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla professione di architetto; 29 aprile 2014 per la facoltà di medicina e chirurgia in lingua inglese; 3 settembre 2014 per le professioni sanitarie;

è la prima volta che gli studenti che frequentano l'ultimo anno delle scuole superiori sono chiamati ad affrontare la complessa selezione per l'accesso all'università ad anno scolastico ancora in corso;

ciò comporta serie difficoltà per gli studenti che, in concomitanza con la preparazione dell'esame di maturità, devono affrontare anche lo studio delle materie oggetto delle prove di ammissione alle predette facoltà universitarie, con il rischio di pregiudicare, da un punto di vista qualitativo, sia la preparazione per l'esame di maturità, sia quella strumentale all'espletamento dei *test* universitari;

oltretutto, sarebbe opportuno che i suddetti *test* si basassero maggiormente sulle materie oggetto di studio nelle attuali scuole superiori o nelle future facoltà universitarie, piuttosto che su argomenti non trattati dagli studenti né a scuola né, tantomeno, all'università,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente adottare ogni iniziativa utile al fine di posticipare al mese di settembre 2014 lo svolgimento delle prove di ammissione alle facoltà universitarie ad accesso programmato, in modo tale da evitare che la sovrapposizione di dette prove selettive ad anno scolastico ancora in corso possa pregiudicare sia il proficuo percorso scolastico dei nostri studenti, sia la possibilità di accedere alle facoltà universitarie prescelte.

(3-00779)

ZANONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 14 febbraio 2014 il Presidente del Tribunale di Torino, dottor Luciano Panzani ha inviato all'attenzione del Ministro in indirizzo una lettera, numero di protocollo 1098/S, con la quale ha evidenziato la preoccupante situazione dell'Ufficio giudiziario dal medesimo presieduto;

nella lettera in oggetto sono state rappresentate le criticità relative alla pianta organica del personale amministrativo, che attualmente consta di 361 unità in servizio, a fronte delle 484 previste, con un tasso di sco-

pertura pari al 25,41 per cento, vieppiù crescente per le qualifiche più elevate;

analoghe difficoltà sono state evidenziate in merito al settore penale, dove si è aggiunto un ulteriore aggravamento di 2500 cause tra procedure pendenti e richieste di fissazione d'udienza, provenienti dall'accorpato Tribunale di Pinerolo e dalle sopresse sezioni distaccate di Moncalieri, Susa, Chivasso e Cirié;

ulteriori criticità sono state, infine, sottolineate relativamente al settore civile, dove, a causa della citata carenza di personale, le attese allo sportello per la consultazione dei fascicoli hanno assunto tempi tali da sollevare reiterate e formali proteste del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

considerato, inoltre, che:

il Tribunale di Pinerolo, data la posizione territoriale, svolgeva una funzione strategica tra Torino e le zone di montagna, con un notevole contenimento dei costi, stante l'assenza di un canone per l'affitto dei locali di proprietà del Comune;

il medesimo Tribunale è stato recentemente ristrutturato, per un costo complessivo di 700.000 euro, al fine di renderlo maggiormente operativo ed efficiente nell'erogazione dei servizi propri di un Ufficio giudiziario;

appare pertanto di tutta evidenza l'irragionevolezza della soppressione di tale presidio di giustizia, da tempo contraddistinto per l'efficienza e con dati assolutamente inequivoci in ordine anche alla produttività economica per lo Stato centrale,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alle criticità esposte dal Presidente del Tribunale di Torino, dottor Luciano Panzani;

se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, prevedere la riapertura del Tribunale di Pinerolo, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare e di garantire una migliore operatività e servizio della giustizia nel territorio della città di Torino e della sua provincia.

(3-00780)

MATURANI, DE BIASI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in Italia, secondo quanto emerge dai dati del 5° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, si registrano: circa mille casi di tumore al giorno; 4 milioni di persone (familiari e *caregiver*) che si prendono cura dei malati; il 33 per cento di disabilità e inabilità complessivamente riconosciute dall'INPS; il 4 per cento della popolazione che ha avuto una diagnosi di tumore. Con un conseguente impatto socio-economico, in termini di spese sanitarie e perdita di produttività, pari allo 0,6 per cento del PIL ed un costo complessivo che supera gli 8 miliardi di euro;

tale rapporto, come analoghe ricerche in merito svolte dal CENSIS, dall'INPS, dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), dall'Associazione italiana radioterapia oncologia (AIRO), dalla Società italiana di ematologia (SIE), dal Ministero della salute e dall'Istituto nazionale dei tumori di Milano, oltre a sottolineare le crescenti possibilità di sopravvivenza, evidenzia una serie di criticità, quali: l'inadeguatezza delle strutture pubbliche e convenzionate in tema di riabilitazione; la mancata disponibilità di nuovi farmaci in diverse Regioni del Paese; lo scarso coinvolgimento dei medici generali; le evidenti disparità di accesso alle cure attualmente esistenti;

a tal proposito emerge la non omogenea copertura assistenziale sanitaria assicurata nelle Regioni italiane, con punte di eccellenza in alcune istituzioni di riconosciuto valore, ma anche con preoccupanti sacche di scarsa qualità, tali da disattendere i livelli essenziali di assistenza nonché i principi costituzionali di cui all'articolo 32;

tale evidente criticità pone l'urgenza di garantire una maggiore tutela delle fasce di popolazione in condizioni di grave disagio economico, che, atteso quanto esposto, non sempre risultano adeguatamente protette;

in particolare per i pazienti sottoposti a cicli di cure chemioterapiche e radioterapiche, risulta particolarmente oneroso lo spostamento verso i luoghi di cura, laddove vi siano condizioni socio-economiche di significativo disagio;

considerato, inoltre, che nella vigenza del nuovo Titolo V si sono fatte largo in modo pressante esigenze di bilancio e obblighi di contenimento della spesa e conseguentemente diverse Regioni si sono trovate costrette a sospendere il servizio di trasporto gratuito per i malati oncologici, con particolare nocumento proprio per i pazienti appartenenti alle fasce più deboli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza a definire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano generale per il servizio di trasporto ai pazienti chemioterapici e radioterapici in condizione di particolare disagio socio-economico, con l'obbligo di monitoraggio dell'effettività dell'erogazione della prestazione, nonché con la previsione di interventi sostitutivi nei casi di inadempienza;

se non ritenga altresì di provvedere con la massima urgenza a determinare l'ancoraggio a parametri certi per la quantificazione delle soglie di reddito in virtù delle quali accedere al predetto servizio, utilizzando a tal fine le tabelle ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

(3-00782)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIZZOTTI. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

Tirreno Power è oggi uno dei principali produttori di energia elettrica in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale con le centrali termoelettriche di Torrevaldaliga Sud, Vado Ligure e Napoli Levante, e con 17 centrali idroelettriche distribuite su tutto l'arco dell'Appennino Ligure;

la predetta società è controllata per metà dalla Suez Gaz de France e per l'altra metà da Energia Italia, a sua volta controllata per il 78 per cento da Sorgenia;

come risulta da notizie di stampa, secondo il procuratore capo di Savona la centrale di Vado Ligure avrebbe cagionato malattie e decessi;

in particolare, secondo le suddette fonti, tra il 2000 e il 2007 circa 400 persone residenti nell'area della ricaduta della centrale elettrica Tirreno Power di Vado Ligure sarebbero decedute per gli effetti delle emissioni in atmosfera dei gruppi a carbone che alimentano la centrale stessa, a cui dovrebbero aggiungersi circa 1.700-2.000 ricoveri di adulti per malattie respiratorie e 450 casi di ricoveri di bambini per patologie e attacchi d'asma;

i dati sopra illustrati emergerebbero da una consulenza disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito delle indagini avviate per disastro ambientale e omicidio colposo (il cui documento non è visionabile, perché coperto da segreto istruttorio) e suscitano preoccupazione e allarme in ordine alle pesanti ricadute che il funzionamento della centrale di Vado Ligure potrebbe cagionare in danno alla salute dei cittadini residenti nella zona circostante,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione segnalata in premessa;

se risulti che vi sia un nesso di causalità tra i decessi e i ricoveri per malattie respiratorie e le emissioni della centrale di Vado Ligure e se dette emissioni abbiano cagionato decessi per malattie neoplastiche maligne;

se non intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive specifiche competenze, i dovuti accertamenti volti ad effettuare una mappatura delle zone a rischio ricadenti nell'area coinvolta dalle emissioni della centrale di Vado Ligure;

quali urgenti iniziative di rispettiva competenza intendano adottare per garantire la tutela del diritto alla salute dei cittadini residenti nell'area afferente alla suddetta centrale elettrica.

(4-01793)

FAVERO, ALBANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da notizie a mezzo stampa e *web* («l'Unità» del 3 marzo 2014), si apprende che circa 267 presidi di polizia in tutta Italia, rischiano la chiusura, entro la prossima estate, per effetto di una *spending review* prevista da un piano del Dipartimento di pubblica sicurezza, per un risparmio stimato di circa 600 milioni di euro;

sarebbe prevista un «riorganizzazione» di numerosi commissariati di Polizia e, in particolare, il riordino riguarderebbe diverse specialità come la Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni, nautica e di frontiera;

sarebbero interessate a tale revisione quasi tutte le Province italiane (101 su un totale di 110), le quali registrerebbero ciascuna un taglio di almeno un presidio di sicurezza (sia esso una caserma o un commissariato di polizia);

i tagli descritti, secondo i sindacati, comporterebbero effetti negativi riguardo, ad esempio, la sicurezza e i controlli delle strade e delle stazioni di trasporto locali, soprattutto per le donne ed i pendolari;

considerato che:

in particolare, i tagli alla Polizia postale rischierebbero di far venir meno le indagini legate ai numerosi reati commessi tramite la rete *Internet*;

a titolo di esempio, si cita il fenomeno della pedopornografia che negli ultimi anni è stato al centro dell'attenzione dei *mass media*;

in questo campo, l'obiettivo primario della Polizia postale è la difesa dei ragazzi in *internet*, attraverso servizi di monitoraggio per la ricerca di spazi virtuali clandestini dove si offrono immagini e filmati di minori abusati per un turpe commercio *on line*. Più in generale il monitoraggio continuo focalizza l'attenzione sulla scoperta di siti e dinamiche che possano rappresentare fonte di pericolo nella navigazione dei più giovani;

rilevato che:

da attendibili fonti sindacali, starebbero per chiudere oltre 70 Sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni. Le sezioni provinciali verrebbero soppresse e verrebbero mantenuti solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di Regione;

vi sarebbe quindi una ulteriore perdita sia del personale specializzato in tale servizio, con il rischio che venga utilizzato per altri compiti, sia delle risorse, già esigue, investite per esso;

considerato inoltre che:

in Piemonte, secondo i sindacati locali del settore, sarebbe prevista la chiusura di 16 uffici di polizia e vari presidi verrebbero declassati;

la situazione sarebbe aggravata dall'insufficienza di personale, per effetto delle mancate assunzioni degli ultimi anni, che hanno determinato un sotto-organico del 20 per cento ed una età media di quello in servizio di 49 anni;

secondo la stampa locale, rischiano la chiusura alcuni punti strategici del territorio come la Polizia ferroviaria di Santhià e la Polfer di Bra,

mentre sarebbe «trasformato» il presidio di Polizia di frontiera a Limone. Rischiano la dismissione la Polizia ferroviaria di Arona e nel Verbano-Cusio-Ossola, la squadra nautica lacuale, mentre la sottosezione della Polfer di Domodossola potrebbe essere declassata. Per concludere, la fine delle attività interesserebbe anche la Polfer di Casale, Arquata e Tortona;

considerato infine che:

per quanto riguarda la Polizia Postale, verrebbero chiusi i presidi di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli, con la conseguente perdita del controllo capillare svolto a livello provinciale da tali sezioni;

tale tipo di razionalizzazione, così come strutturata dal piano previsto dal Ministero dell'Interno, rischia non solo di danneggiare l'intero comparto della sicurezza postale e delle comunicazioni, ma anche di creare un disservizio, generando estrema preoccupazione ed inquietudine tra i genitori dei ragazzi che navigano in *internet*, per i pericoli in cui potrebbero incorrere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e ove corrispondano a vero, quale sia la sua opinione in merito;

se non ritenga opportuno rivedere tale progetto di razionalizzazione che impone un drastico taglio agli uffici di polizia, ed in particolare del servizio svolto a livello provinciale dalla Polizia postale, che rischia di recare danno alla salvaguardia ed alla sicurezza degli adolescenti che utilizzano il *web*;

se non ritenga opportuno, favorire la efficienza delle Forze di polizia, ed in particolare del servizio di Polizia postale, favorendo una maggiore allocazione di risorse umane e strumentali che rafforzino l'attività di controllo e di prevenzione dei reati.

(4-01794)

MUNERATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

lo sforzo profuso dall'intero comparto delle Forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza è quotidiano; tuttavia, le piante organiche delle forze dell'ordine sembrano risalire a decine di anni fa, quando le esigenze di tutela della pubblica sicurezza erano indiscutibilmente diverse da quelle attuali;

nonostante l'evoluzione della microcriminalità, legata negli ultimi anni anche a fenomeni sociali come il fenomeno dell'immigrazione straniera, il numero dei dipendenti in servizio alle locali forze di Polizia appare infatti nella provincia di Rovigo non coerente con quello previsto dalle richieste del territorio;

martedì 25 febbraio 2014 si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale è stato invitato il Sindaco di Porto Tolle, e i responsabili territoriali delle altre Forze di Polizia hanno confermato che, diversamente da quanto si prevede per la Polizia di Stato, non sono state annunciate o programmate chiusure di presidi o più in generale modifiche all'attuale assetto;

da alcuni organi di stampa locali di Rovigo di questi ultimi giorni si apprende l'intenzione del Dipartimento per la pubblica sicurezza di riprendere in mano il progetto di razionalizzazione delle risorse già preannunciato qualche anno fa e che, in particolare, si parlerebbe della chiusura di commissariati in tutto il Veneto, della cancellazione delle squadre nautiche e di presidi della Polizia stradale, oltre che di quelli della Polfer, e che tale progetto di razionalizzazione risulterebbe già essere sul tavolo di questori e prefetti competenti che dovranno valutarne la compatibilità ed esprimere un parere entro la prima metà di marzo 2014;

nella Provincia di Rovigo tale decurtazione dovrebbe portare alla soppressione del Commissariato di polizia a Porto Tolle, e di tale soppressione le autorità competenti hanno avuto conferma solo qualche giorno fa, attraverso una nota inviata dalla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato al Prefetto ed al Questore di Rovigo;

stando a quanto riportato da detta nota, secondo il Ministero, il Commissariato di Porto Tolle dovrebbe essere sacrificato in ragione dell'esigenza di adeguare la struttura dei presidi territoriali alla minore consistenza dell'organico a livello nazionale, e il progetto si è sviluppato attraverso due direttrici fondamentali, una a carattere interno alla Polizia di Stato, diretta, sostanzialmente, ad una razionalizzazione dei presidi delle quattro specialità, stradale, ferroviaria, postale e frontiera mentre l'altra, concertata con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, finalizzata ad una rivisitazione sul territorio della dislocazione dei Commissariati di pubblica sicurezza e delle Compagnie dei Carabinieri;

la nota termina con la richiesta di un cortese riscontro da parte delle due Autorità entro il 10 marzo 2014, evidenziando che «un'eventuale variante comporta necessariamente una ineludibile rivisitazione dell'intero progetto»;

se fosse soppresso il Commissariato di P.S. a Porto Tolle, nel comprensorio di quel Comune, che per estensione territoriale è il secondo più grande d'Italia, rimarrebbe la sola Stazione dei Carabinieri, e tale scelta avrebbe pesanti ricadute negative in termini di sicurezza in un territorio ove vi sono problemi di ordine pubblico legati ai conflitti, anche interprovinciali, per la coltivazione dei molluschi, per la presenza della Centrale Enel di Polesine Camerini e del rigassificatore di Porto Levante, oltre a quelli legati alla criminalità in genere;

l'eventuale chiusura del Commissariato di Porto Tolle rappresenterebbe un'operazione meramente ragionieristica, che sacrificherebbe incomprensibilmente le esigenze di sicurezza di una realtà che rimarrebbe priva di un adeguato controllo del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce anche della estrema preoccupazione di tutti i cittadini e degli amministratori locali per il crescente aumento delle rapine e dei fenomeni di criminalità accaduti in questi ultimi mesi in provincia di Rovigo, valutare la possibilità di rivedere la prevista soppressione del Commissariato di Polizia di Porto Tolle, adottando invece idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di favorire un rafforzamento delle risorse

umane a disposizione delle forze dell'ordine per un controllo del territorio della Provincia di Rovigo.

(4-01795)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-00681, della senatrice Montevercchi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

